SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 ottobre 2003, n. **296.**

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8 della legge 10 agosto 2000, n. 246;

Visto l'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284;

Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto l'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

Visto il contratto collettivo nazionale del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, parte seconda, sezione prima, allegato *A*, nonché il relativo contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 24 aprile 2002, allegato *A*;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative delle distinte aree contrattuali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 maggio 2003 e 25 agosto 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 47891/3103 in data 8 settembre 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

CAPO I

DESTINAZIONE DI USO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

Art. 1.

Destinazione di unità abitative ad alloggi di servizio

1. La destinazione di unità abitative ad alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, nei limiti consentiti dagli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio.

2. In relazione all'esigenza di una pronta presenza in servizio del personale nell'interesse dell'Amministrazione, i provvedimenti di destinazione di uso hanno ad oggetto alloggi ubicati nelle sedi di servizio. Con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)* ed *f)*, in caso di indisponibilità di alloggi nelle sedi di servizio, si può procedere alla destinazione di uso di alloggi esterni ubicati nel territorio dello stesso comune.

3. È fatto divieto di mutare la destinazione di uso degli alloggi di servizio, finché permane il vincolo di destinazione costituito con il provvedimento di cui al comma 1.

Art. 2.

Classificazione degli alloggi di servizio

1. Gli alloggi di servizio sono classificati nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso;

c) alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo.

CAPO II

ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI CONNESSI ALL'INCARICO

Art. 3.

Personale assegnatario

1. Gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico sono destinati al seguente personale:

a) ispettore generale capo del CNVVF;

b) dirigenti del CNVVF con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento;

c) direttori regionali ed interregionali;

d) dirigente della Scuola per la formazione di base del Dipartimento;

e) comandanti provinciali;

f) personale volontario del CNVVF con incarico di custode dei distaccamenti volontari.

Art. 4.

Organi competenti all'assegnazione

1. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 3, comma 1, è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e dei direttori regionali ed interregionali, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere *e)* ed *f)*. I provvedimenti di assegnazione al personale di cui alla lettera *f)* sono adottati su proposta del comandante provinciale.

2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.

Art. 5.

Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero coattivo dell'alloggio

1. L'assegnazione è limitata al periodo dell'incarico presso la sede di servizio e cessa di diritto al termine dell'incarico stesso. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio.

2. Il recupero coattivo dell'alloggio, nel caso in cui l'assegnatario non rispetti l'obbligo di rilascio nel termine prescritto, è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 15.

Art. 6.

Spese ed oneri accessori

1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi i seguenti oneri:

a) le spese di ordinaria manutenzione e quelle per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del combustibile da riscaldamento e dell'eventuale gas di rete, per le conversazioni telefoniche, per la tassa per i rifiuti solidi urbani e per l'eventuale passo carrabile, qualora dovuto;

b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio.

2. Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

a) le spese di straordinaria manutenzione;

b) le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio e quella della sua consegna al successivo assegnatario.

3. Ciascun alloggio è fornito di un contatore separato da quello della sede di servizio, per i consumi di acqua, energia elettrica e gas. Nel caso in cui l'ente erogatore dichiari l'impossibilità tecnica dell'installazione o qualora l'installazione comporti rilevanti oneri per l'Amministrazione e l'incompatibilità di un corretto rapporto costi-benefici sia attestata dal competente ufficio provinciale del territorio, i consumi sono calcolati forfetariamente dall'ufficio del territorio medesimo. In caso di mancata installazione di contatori separati, il versamento dell'importo dei consumi è imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

CAPO III

ALLOGGI DI SERVIZIO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO

Art. 7.

Personale ammesso all'assegnazione

1. All'assegnazione temporanea a titolo oneroso degli alloggi di servizio disponibili presso il Dipartimento e le sedi periferiche del CNVVF è ammesso il seguente personale purché in servizio effettivo presso le strutture stesse:

a) dirigenti del CNVVF non destinatari di alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) funzionari in servizio permanente appartenenti ai settori operativo ed aeronavigante del CNVVF;

c) funzionari della carriera prefettizia.

2. All'assegnazione degli alloggi di servizio è ammesso altresì il personale di cui al comma 1 trasferito alla sede in cui l'alloggio si è reso disponibile e in attesa di assumervi servizio alla data di decorrenza del trasferimento.

3. Non può concorrere all'assegnazione dell'alloggio il personale che:

a) sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di un alloggio ubicato nel territorio dello stesso comune o di un comune limitrofo a quello in cui il personale medesimo presta servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, in cui è in attesa di assumere servizio;

b) sia assegnatario di un alloggio di istituto autonomo case popolari o similari o concesso a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica, ubicato nel territorio dello stesso comune o di un comune limitrofo a quello in cui il personale medesimo presta servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, in cui è in attesa di assumere servizio;

c) in quanto funzionario della carriera prefettizia, sia destinatario ad altro titolo di un alloggio di servizio o di facilitazioni abitative da parte dell'Amministrazione;

d) abbia un familiare convivente che benefici di una delle situazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma.

Art. 8.

Organi competenti all'assegnazione

1. L'assegnazione degli alloggi è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, in relazione agli alloggi disponibili presso il Dipartimento stesso, e dei direttori regionali ed interregionali, in relazione agli alloggi disponibili presso le sedi periferiche del CNVVF.

2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.

Art. 9.

Procedimento di assegnazione

1. Quando si rende disponibile un alloggio di servizio, l'organo competente all'assegnazione dispone formalmente l'avvio del relativo procedimento.

2. L'avvio del procedimento è comunicato al personale avente titolo a concorrere all'assegnazione, unitamente al termine per la presentazione delle istanze in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione.

3. La graduatoria è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti con i seguenti criteri:

a) svolgimento di incarichi che per loro natura richiedono una pronta presenza nell'interesse dell'Amministrazione: fino a punti 10;

b) disagio abitativo: fino a punti 4, di cui per:

1) sfratto giudiziario in atto, punti 1,50;

2) trasferimento recente da altra provincia, punti 2,00;

3) alloggio in coabitazione, punti 0,50;

c) situazioni familiari: fino a punti 6, di cui per:

1) coniuge convivente a carico, punti 1,50;

2) per ogni figlio convivente ed a carico, punti 1,00;

3) per genitore convivente a carico, punti 0,50;

4) per il familiare convivente a carico portatore di handicap con una invalidità superiore al 70%, punti 2,00;

5) reddito familiare inferiore a 25.823 euro, punti 1,00.

4. A parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine, il conseguimento del punteggio maggiore in relazione al criterio degli incarichi svolti di cui al comma 3, lettera *a)* e la maggiore anzianità di servizio.

5. L'alloggio disponibile è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato in graduatoria. In caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al richiedente che occupa il posto successivo.

6. Intervenuta l'adesione dell'interessato, l'organo competente ai sensi dell'articolo 8 adotta il provvedimento di assegnazione, da redigersi in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione e da firmarsi per accettazione dall'assegnatario.

7. Nel caso in cui il procedimento di assegnazione riguardi un alloggio disponibile presso un comando provinciale, il direttore regionale od interregionale competente può delegare al comando stesso gli adempimenti istruttori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferma restando la propria competenza in ordine all'avvio del procedimento e all'adozione del provvedimento di assegnazione.

Art. 10.

Durata dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio

1. La durata dell'assegnazione è fissata in tre anni. L'assegnatario può, in ogni caso, ottenere una nuova assegnazione, previo esperimento di un nuovo procedimento di assegnazione.

2. In caso di trasferimento dell'assegnatario avente figli a carico in età scolare, l'assegnazione è prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso.

3. L'assegnazione cessa di diritto alla data di scadenza. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio.

Art. 11.

Cause di cessazione anticipata dell'assegnazione

1. L'assegnazione cessa prima della scadenza, oltre che nei casi indicati agli articoli 12 e 13, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) decesso dell'assegnatario;

b) trasferimento in un'altra sede del CNVVF ovvero ad un ufficio od incarico esterno al CNVVF stesso;

c) rinuncia;

d) collocamento a riposo;

e) dimissioni dal servizio;

f) collocamento fuori ruolo.

Art. 12.

Cause di decadenza dell'assegnazione

1. L'assegnatario decade dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

a) impiego dell'alloggio per uso diverso da quello stabilito;

b) mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio;

c) mancato pagamento del canone e degli oneri accessori entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nell'atto di assegnazione;

d) cessione dell'alloggio in uso a terzi;

e) inosservanza grave e continuata delle condizioni stabilite per l'uso e la manutenzione dell'alloggio.

Art. 13.

Cause di revoca dell'assegnazione

1. L'assegnazione dell'alloggio può essere revocata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) sopravvenuto accertamento dell'insussistenza, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, delle condizioni per ottenere l'assegnazione stessa;

b) sopravvenienza delle condizioni ostative all'assegnazione dell'alloggio di cui all'articolo 7, comma 3;

c) sopravvenienza di inderogabili esigenze di servizio o di cause di forza maggiore.

Art. 14.

Provvedimenti di cessazione anticipata, decadenza e revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio

1. Al verificarsi di una delle cause di cui agli articoli 11, 12 e 13, l'organo che ha disposto l'assegnazione adotta il provvedimento di cessazione anticipata, decadenza o revoca dell'assegnazione, disponendo contestualmente il rilascio dell'alloggio entro il termine di cui al comma 2.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il termine per il rilascio dell'alloggio è fissato in sessanta giorni nell'ipotesi di revoca di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c)* e in trenta giorni nelle altre ipotesi, decorrenti dalla data di notifica in via amministrativa del relativo provvedimento.

3. Nei casi di cessazione anticipata di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* il rilascio può essere prorogato, a domanda, fino al termine massimo di un anno, qualora sussistano gravi e comprovati motivi.

Art. 15.

Recupero coattivo dell'alloggio

1. Nel caso in cui l'alloggio non sia rilasciato nei termini indicati negli articoli 10, comma 3, e 14, commi 2 e 3, l'organo competente all'assegnazione inoltra al prefetto competente per territorio la richiesta di adottare un'apposita ordinanza di recupero coattivo. L'ordinanza è adottata entro trenta giorni successivi dalla scadenza del predetto termine ed è notificata all'interessato in via amministrativa.

2. Nell'ordinanza di cui al comma 1 è fissata la data del recupero coattivo dell'alloggio, che non può comunque essere posteriore al trentesimo giorno dalla data di notifica dell'ordinanza stessa.

3. Alla data stabilita il recupero coattivo è eseguito in via amministrativa da uno o più rappresentanti designati dal prefetto, assistiti dalla forza pubblica, anche nell'ipotesi in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza prefettizia di recupero, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva.

4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge, compilando, in ogni caso, l'inventario particolareggiato dei beni rinvenuti nell'alloggio.

5. Il servizio di imballaggio, facchinaggio, trasporto, immagazzinamento dei mobili e delle masserizie e la relativa copertura assicurativa sono affidati ad idonea impresa. Le conseguenti spese sono poste a carico dell'utente. Qualora questi non ottemperi al pagamento, le relative somme sono erogate dall'Amministrazione, che si rivale nei confronti dell'utente a norma di legge.

Art. 16.

Canone, spese ed oneri accessori

1. Il canone mensile di assegnazione in uso degli alloggi di servizio è determinato, in occasione di ogni nuova assegnazione, dall'ufficio provinciale del territorio competente ed è aggiornato automaticamente ogni anno, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

2. Il versamento del canone mensile è imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Per le spese e gli oneri accessori si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

CAPO IV

ALLOGGI COLLETTIVI DI SERVIZIO IN USO TEMPORANEO

Art. 17.

Personale ammesso a fruire degli alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo

1. È ammesso a fruire degli alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo esistenti presso il Dipartimento e le sedi periferiche del CNVVF, il personale del CNVVF che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) corsista partecipante a corsi di formazione;

b) missione o temporanea assegnazione presso altra sede;

c) trasferimento recente da un'altra sede.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *c)* l'uso dell'alloggio collettivo non può avere durata superiore a sei mesi, elevati a dodici mesi nei casi in cui il personale sia stato trasferito in una sede ubicata in un comune ad alta tensione abitativa.

3. L'autorizzazione alla fruizione degli alloggi collettivi di servizio è concessa dal dirigente responsabile della struttura ove gli stessi sono ubicati.

Art. 18.

Spese ed oneri accessori

1. Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti agli arredi e materiali di casermaggio ed ai servizi strettamente connessi alla funzionalità degli alloggi, sono a carico dell'Amministrazione.

2. Gli importi inerenti al consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento sono a carico del fruitore dell'alloggio, quale spesa fissa forfetaria da aggiornare annualmente da parte dell'ufficio provinciale del territorio.

3. Gli importi delle spese sostenute dall'Amministrazione per la riparazione dei danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio collettivo di servizio sono posti a carico dell'utente.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Disciplina delle assegnazioni preesistenti

1. Le assegnazioni di alloggi effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposte a verifica di compatibilità con le disposizioni dello stesso. Per le assegnazioni che risultano in contrasto insanabile, si provvede al recupero degli alloggi.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 ottobre 2003

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12, Interno, foglio n. 131

03G0325

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2003.

Nomina dell'ing. Marco Martini quale componente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 4 come sostituito dal comma 3 dell'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Considerato che si rende necessario ripristinare l'organo collegiale del suddetto Centro, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, a seguito delle dimissioni rassegnate dal prof. Carlo Batini, con decorrenza 5 agosto 2003, da componente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

Decreta:

L'ing. Marco Martini è nominato, per la durata di un quadriennio, componente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 4

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DELL'ING. MARCO MARTINI

Nato a Firenze il 1º gennaio 1941, laureato al Politecnico di Milano in ingegneria elettronica con 100/100 nel 1963, parla correntemente inglese e francese.

Iter professionale:

1963-1966 (Politecnico) - Assistente alla cattedra di misure elettroniche del Politecnico di Milano. Svolge attività didattica e si specializza in radiotecnica e comunicazioni elettriche;

1966-1970 (CERN) - Funzionario internazionale presso il CERN (Centro europeo di ricerca nucleare) a Ginevra. Sviluppa un simulatore software per la progettazione di acceleratori lineari utilizzato per moltissimi anni dal laboratorio;

1970-1974 (Olivetti) - Funzionario presso la Ing. C. Olivetti di Ivrea. Responsabile dei servizi software dell'ingegneria di produzione sviluppa sistemi di processo per il collaudo delle piastre elettroniche. Dal 1972 diventa responsabile dei servizi tecnici presso la direzione sistemi informativi e si occupa della gestione sistemistica dei centri EDP della Olivetti nonché di standard e di controllo di qualità nello sviluppo dei sistemi informativi;

1974-1976 (Rizzoli) - Dirigente direttore dei sistemi informativi della Rizzoli editore. Sviluppa i primi sistemi on-line ed il primo sistema di fotocomposizione dell'azienda;

1976-1980 (Mc Kinsey) - Senior capo progetto presso Mc Kinsey&C. Coordina molti progetti di strategia, organizzazione ed informatica. Tra i principali: coordina un progetto di revisione completa di tutti i sistemi logistici (commerciale, produzione e distribuzione) di un grande produttore automobilistico nazionale; dirige un progetto che conduce alla realizzazione, presso una grande banca del Sud, del primo sistema informatico distribuito realizzato in Italia;

1980-1993 (Banco di Roma) - Direttore addetto responsabile dell'ufficio sistemi informativi. Dal 1985 condirettore centrale e dal 1987 direttore centrale responsabile di informatica, gestione immobili ed economato. Nel periodo viene realizzato un completo rinnovamento dell'organizzazione, delle strutture ICT e logistiche della banca introducendo un decentramento a livello regionale (undici regioni) della gestione commerciale ed operativa dell'Istituto. Vengono rinnovati praticamente tutti i sistemi informatici ed aperti oltre 200 nuovi sportelli;

1993-1998 (SIA) - Amministratore delegato della SIA (Società interbancaria per l'automazione) azienda che gestisce i sistemi interbancari di pagamento all'ingrosso, la Rete interbancaria nazionale ed i mercati telematici. Nel periodo il fatturato della SIA viene incrementato del 50% e l'azienda torna in utile. Vengono sviluppati una nuova piattaforma software (NAM) per la gestione dei mercati telematici che consente l'espansione anche all'estero dei medesimi (MTS in particolare). Vengono realizzate le procedure necessarie ai sistemi di regolamento lordo ed un nuovo software di gestione della Rete nazionale interbancaria (EAS) tuttora in uso;

1998-1999 (Consob) - Direttore generale della Consob. Vengono prodotti i regolamenti necessari all'adozione del nuovo T.U. sui servizi di investimento;

1999-2003 (SSB) - Presidente ed amministratore delegato della SSB (Società per i servizi bancari) azienda specializzata nel processing dei pagamenti interbancari al dettaglio (circa 500 dipendenti, 140 milioni di euro di fatturato). Nel periodo SSB raddoppia il fatturato mantenendo un utile adeguato pur investendo pesantemente nel rinnovo delle principali piattaforme software, entra nel mercato del processing delle carte di credito diventando il più importante processor italiano e leader europeo nella gestione delle carte di pagamento, penetra attraverso varie forme di joint ventures nei mercati europei sia dell'est che dell'ovest con la prospettiva di diventare il più grande processor di carte europeo in competizione con i colossi americani.

Altri incarichi: presidente di TSP, società leader nel settore dei servizi basati su smart cards, consigliere di amministrazione di Actalis, azienda leader nel settore dei sistemi di firma digitale e di sicurezza su reti aperte, e di Invoicing S.r.l., azienda nata per fornire servizi di Electronic Bill Presentment and Payment. Presidente della regione Italia-Grecia del GUIDE. In passato è stato nei consigli di amministrazione di molte società (Italsiel, Setefi, Romacredit, ecc.)

03A11894

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2003.

Nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura approvata nella seduta del 22 maggio 2003 rettificata nella seduta del 5 giugno 2003, con la quale sono stati dettati nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale e abrogate le precedenti circolari in materia;

Ritenuto necessario innovare le disposizioni inerenti al procedimento per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, già stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1999;

Visto l'art. 42-*ter*, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

2. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

3. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio, da motivare espressamente, consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma.

3. Alle istanze di nomina, presentate al presidente del tribunale e successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:

prodotti dall'interessato:

a) istanza di nomina dell'aspirante;

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto *f)*, del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;

c) certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);

d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte della amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale (vedi art. 5);

g) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 ord. giud. (vedi art. 5);

prodotti dall'ufficio:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale;

b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (allegato A-GOT del presente decreto).

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Le istanze di nomina a giudice onorario di tribunale sono presentate al presidente del tribunale competente dal 1° gennaio alla data del 30 giugno di ogni anno dispari.

2. Il presidente del tribunale, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, trasmette al Presidente della Corte di appello le domande con il proprio parere motivato:

a) il presidente della Corte di appello provvede quindi a convocare il consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo comma;

b) eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura;

c) predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con in relativi atti (in originale e in copia) entro il 30 ottobre al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;

d) coperti i posti in organico, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari;

e) in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere nuove istanze secondo la procedura di cui al presente articolo, in quanto compatibile;

f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvederà al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1;

g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del presidente del tribunale.

3. I pareri dei presidenti di tribunale e le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-*ter*, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'Amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascun tribunale, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli uffici interessati comunicare a questo Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere *a), c), d), e)* del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera *b)* prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

4. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 18 ord. giud.

6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 19 ord. giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del C.S.M. n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.

7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361; pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i presidenti di tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e i consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, il presidente del tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-*sexies*, comma 2, lettera *c)* ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:

prodotti dall'interessato:

a) istanza di conferma, da presentare al presidente del tribunale almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilità (v. art. 8.3);

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), b), d), e), g)*;

c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5).

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5);

prodotti dall'ufficio:

Relazione del presidente del tribunale sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (all. A-GOT del presente decreto)

4. Ai fini della conferma, i consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal presidente del tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste dall'art. 2 al presidente del tribunale, che una volta istruita, la trasmette al presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, 1 comma, ord. giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di tribunale non può derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale

1. Il presidente del tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 ord. giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere *a), b) e c)* del comma 1 e *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12, lettera *c*) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il presidente del tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.

3. Il consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.

7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità con la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, il presidente del tribunale chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 14.

Disciplina transitoria

1. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del presente decreto, vengono definiti i seguenti termini:

a) i presidenti di tribunale invieranno, al presidente della Corte di appello, entro il 30 ottobre 2003 le istanze raccolte e debitamente istruite;

b) è fissato in data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la raccolta da parte del presidente del tribunale delle istanze per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) tutte le pratiche relative a domande di nomina a giudice onorario di tribunale pendenti presso i tribunali o i consigli giudiziari alla data di approvazione della circolare di cui in premessa, sono trasmesse al presidente della Corte di appello per l'inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche pervenute al Consiglio superiore della migistratura alla data di approvazione della suddetta circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1999, sono abrogate.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro: CASTELLI

Al presente decreto è allegato il modulo di domanda per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale approvato con delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 22 maggio 2003, rettificata il 5 giugno 2003.

ALLEGATO A

All. A-GOT

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SEZIONE A (da compilarsi a cura dell'interessato in ogni sua parte)

Il sottoscritto ____________________
(cognome)

____
(nome)

nato il ___ ___ ______ (gg. mm. anno) a ____________________ (luogo di nascita) ____ (prov.)

e residente a ________ (c.a.p.) ____________________ (comune) ____ (prov.)

____________________ (via/piazza) (n° civico) ________ (n° telefonico)

____
(codice fiscale)

esercente la professione/attività di ____________________

in/con studio in ________ (c.a.p.) ____________________ (comune) ____ (prov.)

____________________ (via/piazza) (n° civico) ________ (n° telefonico)

SEZIONE B (da compilarsi a cura dell'interessato in ogni sua parte)

rivolge istanza per essere

☐ nominato

☐ confermato

GIUDICE ONORARIO DEL TRIBUNALE

di ____________________
(circondario)

____
(distretto)

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:

A- ☐ di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, II comma, O.G.

B- ☐ di essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di ____________ ____________ in data ____________ con la votazione di ____________

C-

C1- ☐ di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di ____________________
dal ____________________;

ovvero

C2- ☐ di essere notaio titolare della sede di ____________________
distretto notarile di ____________________ dal ____________________;

ovvero

C3- ☐ di svolgere attività professionale di ____________________
dal ____________________;

D- ☐ di non avere procedimenti penali pendenti

E- E1 ☐ di non essere mai stato revocato dalle funzioni di magistrato onorario

E2 ☐ di essere stato revocato dalle funzioni di magistrato onorario per i seguenti motivi:

____

____

F- ☐ di non versare in nessuna delle cause di incompatibilità.

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:

Codice Titolo (2)	Periodo attività anche pregresso	Tipo funzione
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______
______	Dal ______ al ______	______

(2)

01 Esercizio delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
02 Esercizio della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, 4° comma, lett. B), del R.D. 27.11.1933, n. 1578, o di notaio;
03 Insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
04 Funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carrierea direttiva;
05 Funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici;
06 Diploma biennale di specializzazione ex art. 16 D.L. 17.XI.1997 N. 398.

Allega alla presente istanza:

1- ☐ dichiarazione di impegno di cui alla circolare

2- ☐ documenti di rito;

Prende atto, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, che i dati comunicati saranno acquisiti alla banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura per il loro trattamento elettronico e presta il suo consenso.

Con osservanza.

________________, li ________________

SEZIONE C (da compilarsi a cura dell'Ufficio)

Tribunale di ________________

A corredo dell'istanza si allegano:

1- ☐ rapporto informativo della Prefettura;

2- ☐ certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;

3- ☐ certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale

4- ☐ parere del competente Consiglio dell'Ordine forense;

________________, li ________________

Il Presidente del Tribunale

____

03A11847

DECRETO 18 luglio 2003.

Nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura approvata nella seduta del 22 maggio 2003 e rettificata nella seduta del 5 giugno 2003, con la quale sono stati dettati nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari e abrogate le precedenti circolari in materia;

Ritenuto necessario innovare le disposizioni inerenti al procedimento per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari, già stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1999;

Visti gli articoli 42-*ter*, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori onorari per l'espletamento delle funzioni indicate nell'art. 72 O.G. e delle altre ad essi specificatamente attribuite dalla legge.

2. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*quinques* e 42-*sexies* dell'O.G.

3. Il numero dei vice procuratori onorari delle procure della Repubblica presso ogni tribunale non può essere superiore ai due terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio — da motivare espressamente — consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma.

3. Alle istanze di nomina, presentate al procuratore della Repubblica e successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:

prodotti dall'interessato:

a) istanza di nomina dell'aspirante;

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto *f)*, del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;

c) certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);

d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte della amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di vice procuratore onorario;

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale o della sezione distaccata, presso la quale svolge esclusivamente le funzioni (v. art. 5);

f) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5).

prodotti dall'ufficio:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale;

b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I del codice di procedura penale;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (allegato A-V.P.O. del presente decreto).

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Le istanze di nomina a vice procuratore onorario sono presentate alla procura della Repubblica presso il tribunale competente, dal 1° gennaio alla data del 30 giugno di ogni anno dispari.

2. Il procuratore della Repubblica, una volta istruite le istanze di nomina dei vice procuratori onorari, trasmette al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello le domande con il proprio parere motivato. Sarà cura del procuratore generale inoltrare successivamente le suddette proposte al presidente della corte di appello:

a) il presidente della Corte di appello provvede quindi a convocare il Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui al comma 1;

b) eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura;

c) predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro il 30 ottobre al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;

d) coperti i posti in organico, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari;

e) in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere nuove istanze secondo la procedura di cui al presente articolo, in quanto compatibile;

f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvederà al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1;

g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del procuratore della Repubblica.

3. I pareri dei procuratori della Repubblica e le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-*ter*, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna procura della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice procuratori onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei presidenti delle corti di appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli uffici interessati comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovrà, altresì, essere comunicata dal procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere *a), c), d), e)* del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di alla lettera *b)* prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni.

4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

5. Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una procura della Repubblica presso il tribunale.

7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 ord. giud.

8. Si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 19 ord. giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del C.S.M. n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.

9. Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361; pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e i consigli giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del vice procuratore onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nel caso in cui vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta, nel corso del periodo di tirocinio del vice procuratore onorario, il procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-*sexies,* comma 2, lettera *c)*, ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:

prodotti dall'interessato:

a) istanza di conferma, da presentare al procuratore della Repubblica almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilità (v. art. 8.3);

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), b), d), e), g);*

c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5);

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5);

prodotti dall'ufficio:

relazione del procuratore della Repubblica sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (allegato A-VPO del presente decreto).

4. Ai fini della conferma, i consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste dall'art. 2 al procuratore della Repubblica, il quale, una volta istruita la stessa la trasmette al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello con il proprio parere motivato. Sarà cura del procuratore generale inoltrare successivamente le suddette proposte al presidente della Corte di appello.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, comma 1, ord. giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra procura partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di vice procuratore onorario non può derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

1. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il vice procuratore onorario cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10, ord. giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 e *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12, lettera *c*) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.

7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, il procuratore della Repubblica chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.

Art. 14.

Disciplina transitoria

1. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del presente decreto, vengono definiti i seguenti termini:

a) i procuratori della Repubblica invieranno, tramite i procuratori generali, al presidente della Corte di appello, entro il 30 ottobre 2003, le istanze raccolte e debitamente istruite;

b) è fissato in data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la raccolta da parte del procuratore della Repubblica delle istanze per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a vice procuratore onorario di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) tutte le pratiche relative a domande di nomina a vice procuratore onorario pendenti presso le procure della Repubblica o i consigli giudiziari alla data di approvazione della circolare di cui in premessa, sono trasmesse al presidente della Corte di appello per l'inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche pervenute al Consiglio superiore della magistratura alla data di approvazione della suddetta circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1999, sono abrogate.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro: CASTELLI

Al presente decreto è allegato il modulo di domanda per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari approvato con delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 22 maggio 2003, rettificata il 5 giugno 2003.

ALLEGATO A

All. A-V.P.O.

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SEZIONE A (da compilarsi a cura dell'interessato in ogni sua parte)

Il sottoscritto ____________
(cognome)

____
(nome)

nato il ____ ____ ____ **a** ____________ ____
(gg. mm. anno) *(luogo di nascita)* *(prov.)*

e residente a ____ ____________ ____
(c.a.p.) *(comune)* *(prov.)*

____________ ____________
(via/piazza) *(n° civico)* *(n° telefonico)*

esercente la professione/attività di ____________

in/con studio in ____ ____________ ____
(c.a.p.) *(comune)* *(prov.)*

____
(codice fiscale)

____________ ____________
(via/piazza) *(n° civico)* *(n° telefonico)*

SEZIONE B (da compilarsi a cura dell'interessato in ogni sua parte)

rivolge istanza per essere

☐ **nominato**

☐ **confermato**

VICE PROCURATORE ONORARIO

di ____________
(circondario)

____
(distretto)

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:

A- ☐ **di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, II comma, O.G.**

B- ☐ **di essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di** ____________ ____________ **in data** ____________ **con la votazione di** ____________

C-

C1- ☐ **di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di** ____________ **dal** ____________;

ovvero

C2- ☐ **distretto notarile di** ____________ **dal** ____________;

ovvero

C3- ☐ **di svolgere attività professionale di** ____________ **dal** ____________;

D- ☐ **di non avere procedimenti penali pendenti**

E-
- **E1** ☐ **di non essere mai stato revocato dalle funzioni di magistrato onorario**
- **E2** ☐ **di essere stato revocato dalle funzioni di magistrato onorario per i seguenti motivi:**

____

____

F- ☐ **di non versare in nessuna delle cause di incompatibilità.**

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:

Codice Titolo (2)	Periodo attività anche pregresso	Tipo funzione
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	
	Dal ______ al ______	

(2)

01 Esercizio delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
02 Esercizio della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, 4° comma, lett. B), del R.D. 27.11.1933, n. 1578, o di notaio;
03 Insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
04 Funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
05 Funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici;
06 Diploma biennale di specializzazione ex art. 16 D.L. 17.XI.1997 N. 398.

Allega alla presente istanza:

1- ☐ dichiarazione di impegno di cui alla circolare

2- ☐ documenti di rito;

Prende atto, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, che i dati comunicati saranno acquisiti alla banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura per il loro trattamento elettronico e presta il suo consenso.

Con osservanza.

......................, li ....

SEZIONE C (da compilarsi a cura dell'Ufficio)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di______________________

A corredo dell'istanza si allegano:

1- ☐ rapporto informativo della Prefettura;

2- ☐ certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;

3- ☐ certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale

4- ☐ parere del competente Consiglio dell'Ordine forense;

......................, li ....

Il Procuratore della Repubblica

____

03A11848

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 aprile 2003.

Riparto della quota del 30% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti, per l'esercizio finanziario 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali», con il quale è stato attivato il Fondo nazionale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto Fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale — fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado — è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale a valere sulla quota del 70% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato, nel calcolo del degrado, un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 occupate e del numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 25 luglio 2000, la residua quota del 30% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali la cui popolazione residente, secondo il censimento ISTAT del 1999, non superi i 3.000 abitanti e che, a presciendere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziarie interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Considerato che, per l'anno 2001, la quota parte dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia attribuibile in liena di principio al Fondo nazionale per gli investimenti risulta pari ad € 7.150.902,42;

Visto l'art. 1, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 194 del 6 settembre 2002 concernente «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed in contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, con legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo cui le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2001, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003;

Considerato che in data 13 dicembre 2002 si è proceduto a ripartire la quota del 70% del fondo medesimo;

Ritenuto di procedere al riparto della quota del 30% del fondo, prevista dall'art. 2 del ridetto decreto ministeriale 25 luglio 2000;

Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 244/1997, la conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 marzo 2003;

Visto l'impegno n. 54852 clausola 1 registrato Ufficio centrale bilancio in data 23 dicembre 2002;

Decreta:

Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2001, per la quota parte pari al 30% di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 25 luglio 2000, è così ripartito:

1. agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubblicate, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli enti locali richiedenti con altre risorse:

Comuni	Provincia	Finanziamento Concesso
Bardi	Parma	Euro 16.268,39
Bassiano	Latina	Euro 35.742,57
Bultei	Sassari	Euro 27.386,59
Calopezzati	Cosenza	Euro 140.992,73
Canna	Cosenza	Euro 118.327,37
Cardè	Cuneo	Euro 54.228,00
Casaprota	Rieti	Euro 48.805,18
Casola in Lunigiana	Massa	Euro 32.536,78
Castelpetroso	Isernia	Euro 64.889,74
Civezza	Imperia	Euro 5.097,43
Corvara	Pescara	Euro 88.933,88
Gerocarne	Vibo Valentia	Euro 107.913,67
Gosaldo	Belluno	Euro 17.895,23
Laghi	Vicenza	Euro 37.289,76
Lomello	Pavia	Euro 109.310,04
Lucca Sicula	Agrigento	Euro 9.620,48
Lungavilla	Pavia	Euro 39.207,28
Maiolo	Pesaro	Euro 16.268,39
Marcetelli	Rieti	Euro 36.224,29
Molazzana	Lucca	Euro 38.556,00
Molini di Triora	Imperia	Euro 29.855,85
Montescudo	Rimini	Euro 16.810,67
Nurallao	Nuoro	Euro 108.455,95

Comuni	Provincia	Finanziamento Concesso
Poggio Moiano	Rieti	Euro 84.228,00
Pontedassio	Imperia	Euro 135.569,94
Rezzoaglio	Genova	Euro 61.819,89
Rocca Massima	Latina	Euro 36.936,43
Rotzo	Vicenza	Euro 105.028,74
San Marco d'Alunzio	Messina	Euro 72.340,12
Sefro	Macerata	Euro 74.329,52
Serra Sant'Abbondio	Pesaro	Euro 37.091,93
Talla	Arezzo	Euro 54.228,00
Tavoleto	Pesaro	Euro 18.437,51
Tornaco	Novara	Euro 36.875,02
Tratalias	Cagliari	Euro 27.114,00
Tredozio	Forlì	Euro 34.705,90
Valbrevenna	Genova	Euro 33.976,95
Vallinfreda	Roma	Euro 80.062,21
Vogogna	Verbania	Euro 51.910,30

2. L'onere complessivo di € 2.145.270,73 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2002.

L'Ufficio coordinamento e affari generali e la Divisione bilancio del servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 7 aprile 2003

Il capo del dipartimento: MALINCONICO

03A11907

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2003.

Determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire alla regione Sardegna per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, nel quale sono elencate le entrate attribuite alla regione Sardegna;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, primo comma, lettera *g)*, dello statuto sardo, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa sul territorio regionale, compresa quella all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata per ciascun anno con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'intesa con il presidente della stessa regione;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha soppresso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle finanze ed ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che si rende necessario determinare la quota dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 8, primo comma, lettera *g)*, della citata legge costituzionale n. 3/1948, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 122/1983, per l'anno finanziario 2002;

Ritenuto che l'ammontare della somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2002 deve essere individuata tenendo conto della somma spettante per il 2001, pari ad € 187.667.525,00, incrementata del tasso programmato di inflazione dell'1.7 per cento per il 2002, in ottemperanza all'ordine del giorno numero 9-2157-B.10 approvato dal Senato il 22 dicembre 1995, che impegna il Governo a quantificare la quota variabile da corrispondere annualmente alla Sardegna adottando un incremento pari al tasso programmato d'inflazione;

Visto il parere del dipartimento per le politiche fiscali manifestato con nota n. 7102/03/DPF del 26 marzo 2003;

Considerato che il presidente della regione Sardegna, con la nota n. 510/GAB del 5 marzo 2003, ha espresso l'accordo sulla determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto nell'importo di € 190.857.873,00 da attribuire, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali, per l'anno 2002;

Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione Sardegna, relativa sia agli scambi interni che alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e successive modificazioni, ammonta, nell'anno 2002, ad € 849.898.217,00;

Ritenuto che la somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2002, dovrà far carico al capitolo n. 2791, nell'ambito dell'u.p.b. 4.1.2.12, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, il cui stanziamento viene, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, elevato mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo n. 2797 del citato stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per lo stesso anno 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, alla regione Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 2002, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione (€ 190.857.873,00) pari al 22,456556 per cento della precitata somma di € 849.898.217,00.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo n. 2791 - u.p.b. 4.1.2.12 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 per complessivi € 190.857.873,00.

Il relativo stanziamento sarà all'uopo integrato mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero per il medesimo anno finanziario 2004, al capitolo n. 2797 - u.p.b. 4.1.2.12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 87

03A11906

DECRETO 6 ottobre 2003.

Impegno di erogazione di € 350.000,00 a favore delle regioni del Centro-Nord e delle province autonome di Trento e Bolzano in conto residui 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL C.I.P.E. UFFICIO VIII

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che reca provvedimenti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Legge finanziaria 2002», che reca nella tabella *D* un'autorizzazione complessiva di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.796,009 milioni di euro a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998;

Vista la delibera C.I.P.E. 28 marzo 2002, n. 17, che, a fronte della predetta autorizzazione complessiva di spesa di 2.796,009 milioni di euro, ha destinato al Fondo per l'occupazione l'importo di 51,646 milioni di euro, riducendo la disponibilità del triennio a 2.744,363 milioni di euro;

Vista la delibera C.I.P.E. 3 maggio 2002, n. 36, con la quale è stata ripartita la somma di 2.744,363 milioni di euro;

Visto in particolare il punto 4.5 della sopracitata delibera C.I.P.E. n. 36/2002, con il quale è stata assegnata la somma complessiva di € 67.400.000,00 per il triennio 2002-2004, a favore dei settori della ricerca e della formazione da utilizzare nelle regioni del Centro-Nord e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'allegato 3 della citata delibera C.I.P.E. n. 36/2002, con la quale è stata ripartita la predetta somma di € 67.400.000,00 a favore delle regioni del Centro-Nord e delle province autonome, con valori percentuali precedentemente concordati in sede di Conferenza Stato-regioni;

Visto il punto D.2 della tabella di riparto, allegata alla delibera C.I.P.E. n. 36/2002, che riporta per l'anno 2002 l'importo di € 350.000,00, per l'anno 2003 l'importo di € 33.350.000,00 e per l'anno 2004 l'importo di € 33.700.000,00 per un totale complessivo di € 67.400.000,00;

Considerato che sul capitolo 7668 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze U.P.B. 5.2.3.8, sono stati accertati residui in conto 2002 per € 350.000,00;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 2002, n. 290 per il 2003;

Visto il decreto dell'I.G.P.B. 75576 del 9 settembre 2003, con il quale è stata effettuata una variazione in aumento in termini di competenza per l'importo di € 33.350.000,00 e cassa per l'importo di € 33.700.000,00 a valere sul capitolo 7668;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno ed all'erogazione della somma complessiva di € 350.000,00 in conto residui 2002, ripartendo l'importo sulla base dei valori percentuali riportati dall'allegato 3 della citata delibera C.I.P.E. n. 36/2002;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 350.000,00, in conto esercizio 2002, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(importi in Euro)

Valle d'Aosta	350-22719	€ 2.205,00
Piemonte	114-31930	€ 64.995,00
Lombardia	139-30268	€ 36.855,00
Veneto	224-30522	€ 35.630,00
Friuli-Venezia Giulia	350-22714	€ 10.745,00
p.a. Trento	350-22715	€ 1.890,00
p.a. Bolzano	350-22716	€ 3.815,00
Liguria	140-32211	€ 31.360,00
Emilia-Romagna	240-30864	€ 11.340,00
Toscana	311-30938	€ 50.575,00
Marche	330-31118	€ 15.575,00
Umbria	320-31068	€ 19.705,00
Lazio	348-31183	€ 65.310,00
	TOTALI . . .	€ 350.000,00

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di € 350.000,00 a favore delle regioni del Centro-Nord e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli importi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di € 350.000,00, graverà sul capitolo 7668 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A11904

DECRETO 6 ottobre 2003.

Impegno di erogazione di € 33.350.000,00 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in conto esercizio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL C.I.P.E. UFFICIO VIII

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che reca provvedimenti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Legge finanziaria 2002», che reca nella tabella *D* un'autorizzazione complessiva di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.796,009 milioni di euro a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998;

Vista la delibera C.I.P.E. 28 marzo 2002, n. 17, che, a fronte della predetta autorizzazione complessiva di spesa di 2.796,009 milioni di euro, ha destinato al Fondo per l'occupazione l'importo di 51,646 milioni di euro, riducendo la disponibilità del triennio a 2.744,363 milioni di euro;

Vista la delibera C.I.P.E. 3 maggio 2002, n. 36, con la quale è stata ripartita la somma di 2.744,363 milioni di euro;

Visto in particolare il punto 4.5 della sopracitata delibera C.I.P.E. n. 36/2002, con il quale è stata assegnata la somma complessiva di € 67.400.000,00 per il triennio 2002-2004, a favore dei settori della ricerca e della formazione da utilizzare nelle regioni del Centro-Nord e nelle province autonome;

Visto l'allegato 3 della citata delibera C.I.P.E. n. 36/2002, con la quale è stata ripartita la predetta somma di € 67.400.000,00 a favore delle regioni del Centro-Nord e delle province autonome, con valori percentuali precedentemente concordati in sede di Conferenza Stato-regioni;

Visto il punto D.2 della tabella di riparto, allegata alla delibera C.I.P.E. n. 36/2002, che riporta per l'anno 2002 l'importo di € 350.000,00, per l'anno 2003 l'importo di € 33.350.000,00 e per l'anno 2004 l'importo di € 33.700.000,00 per un totale complessivo di € 67.400.000,00;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 2002, n. 290 per il 2003;

Visto il decreto dell'I.G.P.B. 75576 del 9 settembre 2003, con il quale è stata effettuata una variazione in aumento in termini di competenza per l'importo di € 33.350.000,00 e cassa per l'importo di € 33.700.000,00 a valere sul capitolo 7668;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno ed all'erogazione della somma complessiva di € 33.350.000,00 in conto esercizio 2003 ripartendo l'importo sulla base dei valori percentuali riportati dall'allegato 3 della citata delibera C.I.P.E. n. 36/2002;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 33.350.000,00, in conto esercizio 2003, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(importi in Euro)

Valle d'Aosta	350-22719	€ 210.105,00
Piemonte	114-31930	€ 6.193.095,00
Lombardia	139-30268	€ 3.511.755,00
Veneto	224-30522	€ 3.395.030,00
Friuli-Venezia Giulia	350-22714	€ 1.023.845,00
p.a. Trento	350-22715	€ 180.090,00
p.a. Bolzano	350-22716	€ 363.515,00
Liguria	140-32211	€ 2.988.160,00
Emilia-Romagna	240-30864	€ 1.080.540,00
Toscana	311-30938	€ 4.819.075,00
Marche	330-31118	€ 1.484.075,00
Umbria	320-31068	€ 1.877.605,00
Lazio	348-31183	€ 6.223.110,00
	TOTALI . . .	€ 33.350.000,00

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di € 33.350.000,00 a favore delle regioni e delle province autonome per gli importi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di € 33.350.000,00, graverà sul capitolo 7668 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto esercizio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A11905

DECRETO 16 ottobre 2003.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Km Casa S/100», «Super Fuego F/100», «Prometeo» e «Uragano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Viste le richieste presentate dalle ditte P.erre Italia, Euromatch ed Isfa, intese ad ottenere l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Attesa la necessità di procedere alle citate iscrizioni, in linea con quanto richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamento di fiammiferi denominati «Km Casa S/100», «Super Fuego F/100», «Prometeo» e «Uragano», le cui caratteristiche sono così determinate:

Km Casa S/100

Condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 46;

lunghezza con capocchia: mm 49;

larghezza: mm 2,2 × 2,2;

diametro capocchia minimo: mm 2,3;

diametro capocchia massimo: mm 2,5;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 65 × 52 × 18;

grammatura cartoncino: gr 350 al mq;

ruvido: striscia su un lato di mm 63 × 13;

tolleranza del contenuto: 3%.

Super Fuego F/100

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 53;

lunghezza con capocchia: mm 55;

larghezza: mm. 2,05 × 2,05;

diametro capocchia minimo: mm 2,80;

diametro capocchia massimo: mm 3,15;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 62 × 57 × 20;

grammatura cartoncino: gr. 400 al mq;

ruvido: striscia sui due lati di mm 62 × 10;

tolleranza del contenuto: 4%.

Prometeo

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 90 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 270;

lunghezza con capocchia: mm 280;

larghezza: mm 3,0 × 3,0;

diametro capocchia minimo: mm 3,5;

diametro capocchia massimo: mm 4,0;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 302 × 97 × 27;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: striscia sui due lati di mm 302 × 190;

tolleranza del contenuto: 4%.

Uragano

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 30 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 47;

lunghezza con capocchia: mm 49;

larghezza: mm 2,2 × 2,2;

diametro capocchia minimo: mm 3,5;

diametro capocchia massimo: mm 4,0;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 53 × 35 × 18;

grammatura cartoncino: gr 320 al mq;

ruvido: striscia sui due lati di mm 53 × 10;

tolleranza del contenuto: 4%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Km Casa S/100», «Super Fuego F/100», «Prometeo» e «Uragano».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

95) colore «rosso pompeiano», con legenda «Km Casa S/100» in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Km Casa S/100»;

96) colore «rosso pompeiano», con legenda «Super Fuego F/100» in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Super Fuego F/100»;

97) colore «rosso-giallo», con legenda «Prometeo» in basso, per la scatola di cartoncino con 90 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Prometeo»;

98) colore «rosso-giallo», con legenda «Uragano» in basso, per la scatola di cartoncino con 30 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Uragano».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 22 di colore verde smeraldo, sia per i fiammiferi denominati «Km Casa S/100» che per i fiammiferi denominati «Super Fuego F/100», al n. 18 di colore rosso-giallo per i fiammiferi denominati «Prometeo», ed al n. 17 di colore rosso-giallo per i fiammiferi denominati «Uragano».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «Km Casa S/100», «Super Fuego F/100», «Prometeo» e «Uragano» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Km Casa S/100»	0,30	0,069	0,05
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Super Fuego F/100»	0,50	0,115	0,0833
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 90 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Prometeo»	6,50	0,65	1,0833
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 30 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Uragano»	0,70	0,161	0,1167

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 152

03A11908

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2003.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Roseomix».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997, e successive conferme con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Farmigea S.p.a. non ha presentato domanda di rinnovo per il medicinale di cui al presente decreto;

Considerate le confezioni sospese ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 178 (SOS 14) o ai sensi dell'art. 19 (SOS 19) del decreto legislativo n. 44;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROSEOMIX, registrato a nome della società Farmigea S.p.a., con sede in via Carmignani n. 2 - Pisa, codice fiscale n. 00109820506, nelle confezioni:

collirio 1 fl. liof. + 1 fl. 10 ml - A.I.C. n. 017586037 (sospesa);

pomata oftalmica 5 g - A.I.C. n. 017586049 (sospesa),

non è rinnovata.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2003

Il dirigente: GUALANO

03A11889

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata con regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CE n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, con sede San Nicola la Strada (Caserta), viale Carlo III, n. 128, scala B, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva e l'ampliamento della zona di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 64378 del 6 settembre 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 7 febbraio 2003, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE. n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata

domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Visto il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» trasmesso con la citata nota protocollo n. 64378 del 6 settembre 2002 all'organismo comunitario competente e allegato al presente decreto ministeriale;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Considerato che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota n. 64378 del 6 settembre 2002;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata con regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di CSQA Certificazioni Srl, quale organismo di controllo autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata con regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata da CSQA Certificazioni Srl, ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MOZZARELIA DI BUFALA CAMPANA»

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Mozzarella di Bufala Campana» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Mozzarella di Bufala Campana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Campania.

Provincia di Benevento: comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.

Provincia di Caserta: l'intero territorio.

Provincia di Napoli: comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Qualiano, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Mugnano.

Provincia di Salerno: l'intero territorio.

Regione Lazio.

Provincia di Frosinone: comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.

Provincia di Latina: comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felicie Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia.

Provincia di Roma: comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo.

Regione Puglia.

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:

Cerignola — La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;

Foggia — La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia;

Lucera — La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

Torremaggiore — La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena;

Apricena — La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada «Pedegarganica ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di Poggio Imperiale;

Sannicandro Garganico — La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;

Cagnano Varano — La zona interessata confina a sud con il strada statale Garganica, ad est con il lago di Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;

San Giovanni Rotondo — La zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58;

San Marco in Lamis — La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis.

Regione Molise.

Provincia di Isernia: comune di Venafro.

Art. 3.

1. La «Mozzarella di Bufala Campana» è prodotta esclusivamente con latte di bufala intero fresco. La lavorazione prevede l'utilizzo di latte crudo, eventualmente termizzato o pastorizzato, proveniente da bufale allevate nella zona di cui all'art. 2 e ottenuta nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo tecnologico, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

A) gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte devono essere strutturati secondo gli usi locali con animali originari della zona di cui all'art. 2, di razza mediterranea italiana. I capi bufalini allevati in stabulazione semilibera in limitati paddok, all'aperto con ricorso al pascolamento, devono risultare iscritti ad apposita anagrafe già prevista per legge;

B) il latte deve:

i) possedere titolo in grasso minimo del 7,2%;

ii) possedere titolo proteico minimo del 4,2%;

iii) essere consegnato al caseificio, opportunamente filtrato con mezzi tradizionali e trasformato in Mozzarella di Bufala Campana entro la 60ª ora dalla prima mungitura;

*C*1) l'acidificazione di latte e cagliata è ottenuta per addizione di siero innesto naturale, derivante da precedenti lavorazioni di latte di bufala avvenute nella medesima azienda o in aziende limitrofe ubicate nella stessa zona di produzione di cui all'art. 2;

*C*2) la coagulazione, previo riscaldamento del latte ad una temperatura variante da 330º c a 390º c, è ottenuta per aggiunta di caglio naturale di vitello;

*C*3) la maturazione della cagliata avviene sotto siero per un tempo variabile in relazione alla carica di fermenti lattici presenti nel siero innesto naturale aggiunto, ma oscillante intorno alle cinque ore dalla immissione del caglio. Al termine della maturazione, dopo sosta su tavolo spersoio, la cagliata viene ridotta a strisce, tritata e posta in appositi mastelli, anche in acciaio o in filatrici. La cagliata, dopo la miscelazione con acqua bollente, viene filata, quindi mozzata e/o formata in singoli pezzi nelle forme e dimensioni previste. Questi ultimi, vengono posti in acqua potabile, per tempi variabili in funzione della pezzatura, fino a rassodamento. La salatura viene eseguita in salamoia per tempi variabili in base alla pezzatura ed alla concentrazione di sale delle salamoie, cui segue immediatamente il confezionamento, recante il contrassegno della D.O.P., da effettuarsi nello stesso stabilimento di produzione. Il prodotto confezionato deve essere mantenuto, fino al consumo finale, nel suo liquido di governo, acidulo, eventualmente salato. Il prodotto può essere affumicato solo con procedimenti naturali e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura «affumicata»;

D) forma: oltre alla forma tondeggiante, sono ammesse altre forme tipiche della zona di produzione, quali bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini, ovoline;

E) peso, variabile da 10 a 800 grammi in relazione alla forma. Per la forma a trecce, è consentito il peso fino a 3 kg;

F) aspetto esterno: colore bianco porcellanato, crosta sottilissima di circa un millimetro con superficie liscia, mai viscida né scagliata;

G) pasta: struttura a foglie sottili, leggermente elastica nelle prime otto-dieci ore dopo la produzione ed il confezionamento, successivamente tendente a divenire più fondente; priva di difetti quali occhiature, provocati da fermentazioni gassose o anomale; assenza di conservanti, inibenti e coloranti; al taglio presenza di scolatura in forma di lieve sierosità biancastra, grassa, dal profumo di fermenti lattici;

H) sapore: caratteristico e delicato;

I) grasso sulla sostanza secca: minimo 52%;

L) umidità massima: 65%.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di Bufala Campana» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno sulla confezione di cui all'allegato *A*, rilasciato dall'ente consortile, titolare della tutela e vigilanza, su mandato dell'organismo di controllo. Il suddetto contrassegno che costituisce parte integrante del presente disciplinare, reca il numero attribuito dall'ente consortile e gli estremi del regolamento comunitario con cui è stata registrata la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il contrassegno deve avere i seguenti riferimenti colorimetrici:

A) parte superiore, sole a raggiera: rosso composto da 79% magenta e 91% giallo;

B) parte inferiore, campo verde, composto da 91% cyan e 83% giallo, con la dicitura «Mozzarella di Bufala» di colore bianco; sotto campo verde, la dicitura «Campana» di colore verde;

C) parte centrale, recante la testa di bufala, di colore nero.

2. Il prodotto ottenuto con latte crudo deve riportare in etichetta detta specificazione.

3. È vietato utilizzare nella designazione e presentazione del prodotto D.O.P. Mozzarella di Bufala Campana ulteriori qualificazioni geografiche.

Art. 5.

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979.

03A11883

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Palermo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 9 giugno 2003 nella provincia di Palermo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Palermo: grandinate del 9 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Camporeale, Contessa Entellina, Monreale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11803

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sassari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1º febbraio 2003 al 31 luglio 2003 nella provincia di Sassari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

toelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Sassari: siccità dal 1° febbraio 2003 al 31 luglio 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Oschiri, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11804

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dall'11 agosto 2003 al 12 agosto 2003 nella provincia di Trento;

grandinate dal 16 agosto 2003 al 31 agosto 2003 nella provincia di Trento;

grandinate 18 agosto 2003 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Trento:

grandinate dell'11 agosto 2003, del 12 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d-bis)*, e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Roncegno, Torcegno;

grandinate del 16 agosto 2003, del 29 agosto 2003, del 30 agosto 2003, del 31 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d-bis)*, e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Albiano, Cembra, Drena, Dro, Faedo, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nomi, San Michele all'Adige, Volano;

grandinate del 18 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d-bis)* e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Flavon, Terres, Vervò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11805

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 2003 al 23 luglio 2003 nella provincia di Novara;

siccità dal 1° gennaio 2003 al 14 agosto 2003 nella provincia di Vercelli;

siccità dal 1° gennaio 2003 al 15 agosto 2003 nella provincia di Biella;

siccità dal 1° marzo 2003 al 28 agosto 2003 nella provincia di Torino;

siccità dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2003 nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

siccità dal 30 aprile 2003 al 28 agosto 2003 nella provincia di Asti;

siccità dal 1° maggio 2003 al 28 agosto 2003 nella provincia di Alessandria;

siccità dal 1° giugno 2003 al 25 agosto 2003 nella provincia di Cuneo;

grandinate 4 luglio 2003 nella provincia di Cuneo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Alessandria: siccità dal 1° maggio 2003 al 28 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)* e art. 3, comma 2-*bis*, limitatamente alle colture industriali, seminativi, foraggere, otive in pirno campo e vigneti di nuovo impianto non in produzione, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Balzola, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Capriata d'Orda, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Felizzano, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi, Giarole, Grognardo, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino de Torti, Mombello Monferrato, Moncestino, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Morano sul Po, Morbello, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Strevi, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio;

Asti: siccità dal 30 aprile 2003 al 28 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis*, escluse le produzioni floricole e viticole, nell'intero territorio provinciale;

Biella: siccità dal 1° gennaio 2003 al 15 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nell'intero territorio provinciale;

Cuneo:

siccità dal 1° giugno 2003 al 25 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d-bis)* e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Acceglio, Aisome, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Busca, Camerana, Canosio, Carrù, Cartignano, Castelletto Stura, Celle di Macra, Centallo, Ceresole Alba, Cerretto delle Langhe, Cervere, Cherasco, Cissone, Clavesana, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Feisoglio, Fossano, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Macra, Magliano Alpi, Margarita, Marmora, Moiola, Mombarcaro, Monesiglio, Montanera, Morozzo, Murazzano, Narzole, Niella Belbo, Novello, Piozzo, Pocapaglia, Prazzo, Prunetto, Rocca De' Baldi, Roccabruna, Roccasparvera, Saliceto, Salmour, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfrè, Santalbano Stura, Savigliano, Serravalle Langhe, Somano, Sommariva del Bosco, Stroppo, Tarantasca, Trezzo Tinella, Trinità, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio;

grandinate del 4 luglio 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Envie;

Novara: siccità dal 1° gennaio 2003 al 23 luglio 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Barengo, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Castelletto Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Oleggio, Orta San Giulio, Pisano, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno;

Torino: siccità dal 1° marzo 2003 al 28 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Almese, Alpette, Alpignano, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Torinese, Balme, Banchette, Barbania, Bardonecchia, Barone Canavese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Candia Canavese, Candiolo, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Caprie, Caravino, Carema, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Chivasso, Cintano, Cinzano, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Druento, Exilles, Favria, Feletto, Fenestrelle, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Frossasco, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Groscavallo, Grosso, Grugliasco, Ingria, Inverso Pinasca, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Lombriasco, Loranzè, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Marentino, Massello, Mathi, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mezzenile, Mombello di Torino, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Noasca, Nole, Nomaglio, Novalesa, Orio Canavese, Osasio, Oulx, Ozegna, Palazzo Canavese, Pancalieri, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Piverone, Poirino, Pomaretto, Pont-Canavese, Porte, Pragelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Reano, Ribordone, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Francesco al Campo, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Scarmagno, Sciolze, Sestriere, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torino, Torre Canavese, Torre Pellice, Trana, Traves, Trofarello, Usseaux, Usseglio, Vale, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Valpeato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaus, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Virle Piemonte, Vische, Viù, Volpiano, Volvera;

Verbano-Cusio-Ossola: siccità dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis)*, nel territorio dei comuni di Antrona Schiranco, Bannio Anzino, Calasca - Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Montescheno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone Con San Carlo, Viganella, Villadossola;

Vercelli: siccità dal 1º gennaio 2003 al 14 agosto 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Brgosesia, Breia, Buronzo, Campertogno, Carcoforo, Carisio, Cellio, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Cravagliana, Crescentino, Fobello, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lenta, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Oldenico, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Roasio, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Saluggia, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Villarboit, Vocca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11806

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Massa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 27 giugno 2003 al 4 luglio 2003 nella provincia di Massa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Massa: grandinate del 27 giugno 2003, del 28 giugno 2003, del 4 luglio 2003: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Aulla, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11807

DECRETO 27 ottobre 2003.

Estensione delle provvidenze sui territori agricoli della provincia di Napoli individuati con decreto 23 giugno 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2003, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle gelate veriticatesi dal 6 aprile 2003 all'8 aprile 2003 in provincia di Napoli;

Vista la nota 25 agosto 2003 con la quale la regione Campania chiede di inserire il comune di Torre Annunziata tra i territori delimitati nonché di estendere le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera d-*bis)* ed art. 3, comma 2-*bis*, nelle aree già individuate con il richiamato decreto del 23 giugno 2003;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori agricoli della provincia di Napoli, individuati con decreto ministeriale del 23 giugno 2003 richiamato nelle premesse, danneggiati dalla gelate verificatesi dal 6 aprile 2003 all'8 aprile 2003, sono estese le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera d-*bis)* ed art. 3, comma 2-*bis* della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificata dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

Art. 2.

La dichiarazione di eccezionalità delle gelate verificatesi dal 6 aprile 2003 all'8 aprile 2003, di cui al decreto 23 giugno 2003 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Torre Annunziata, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, specificate nel medesimo decreto, ed integrate con il presente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11808

DECRETO 29 ottobre 2003.

Accertamento dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 28 giugno 2003 al 29 giugno 2003 nella provincia di Frosinone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge

14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Frosinone: grandinate del 28 giugno 2003, del 29 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di Alatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11891

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 7 aprile 2003 all'8 aprile 2003 nella provincia di Ascoli Piceno;

grandinate dal 28 giugno 2003 al 29 giugno 2003 nella provincia di Macerata;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Ascoli Piceno: grandinate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di Ripatransone;

Macerata: grandinate del 28 giugno 2003, del 29 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Esanatoglia, Gagliole, Matelica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11892

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 29 giugno 2003 nella provincia di Bari;

grandinate 29 giugno 2003 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bari: tromba d'aria del 29 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio del comune di Gioia del Colle;

Foggia: grandinate del 29 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Alberona, Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Foggia, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Troia, Volturino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11893

DECRETO 30 ottobre 2003.

Rettifica al decreto 12 marzo 2003, relativo alla modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista le legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare ai testi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2003 concernente: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella"»;

Vista la nota del Consorzio di tutela vini «Valpolicella» del 21 ottobre 2003;

Considerato che per mero errore materiale, all'art. 4, commi 13 e 14, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, sono stati riportati erroneamente nel disposto dei commi, riferimenti errati rispetto alle disposizioni cui si riferiscono, e che all'art. 8, comma 5, dopo la parola «raso bocca» è stata omessa la frase «tuttavia per le bottiglie fino a lt 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica degli articoli 4 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella»;

Decreta:

1. All'art. 4 i commi 13 e 14, sono così modificati:

comma 13 «i rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola con indicazione geografica tipica;

comma 14 «per la produzione dei vini "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella" si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo

gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 70% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 9».

2. All'art. 8 il comma 5 viene così modificato: «tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Nella chiusura di dette bottiglie è consentito l'uso di tappi raso bocca; per le bottiglie fino a lt 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite».

3. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale 12 marzo 2003.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11884

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 2001-2002 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (art. 33, legge n. 40/1998). (Deliberazione n. 44/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e il conseguente decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che prevedono, tra l'altro, che la copertura degli oneri relativi all'assistenza sanitaria, per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sia posta a carico delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;

Viste le proprie delibere concernenti la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2001 e 2002 rispettivamente dell'8 marzo 2001, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2001), e del 31 gennaio 2003, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2003), con le quali sono state accantonate somme pari a 1.346.919.592,83 euro per l'anno 2001 e 1.374.311.236,87 euro per l'anno 2002, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Tenuto conto di quanto proposto dal Ministero della salute circa l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2001 e 2002, della somma di 30.987.413,95 euro (60 miliardi di lire) per ciascun anno per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio nazionale;

Considerato che la predetta assegnazione è effettuata sulla base delle istanze di regolarizzazione presentate, sul numero stimato degli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno e sulla spesa per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella suduta dell'8 maggio 2003;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario 2001 e 2002, accantonate con delibere numeri 32/2001 e 1/2003, richiamate in premessa, è assegnata alle regioni, per le finalità sopra indicate, la somma di 30.987.413,95 euro (60 miliardi di lire) per ciascun anno.

Il predetto importo è ripartito come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 150

FSN 2001 - 2002 FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE N.40/1998, ART. 33

importi in euro

REGIONE	SPESA PER RICOVERI PER MDC 14 (GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERIO) DI STRANIERE NON RESIDENTI	ISTANZA DI REGOLAZIONE	RIPARTO 50% SU COLONNA (a)	RIPARTO 50% SU COLONNA (b)	TOTALE FSN 2001 (c+d)	TOTALE FSN 2002 (c+d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	%	%				
PIEMONTE	14,68	6,88	2.275.535,20	1.066.713,26	3.342.248,46	3.342.248,46
LOMBARDIA	22,17	27,91	3.436.688,98	4.322.494,31	7.759.183,29	7.759.183,29
VENETO	7,77	8,03	1.203.938,17	1.243.869,91	2.447.808,08	2.447.808,08
LIGURIA	4,48	2,57	693.423,91	397.419,28	1.090.843,19	1.090.843,19
EMILIA ROMAGNA	11,49	5,45	1.780.520,09	844.915,70	2.625.435,78	2.625.435,78
TOSCANA	9,22	8,87	1.427.935,28	1.374.530,93	2.802.466,21	2.802.466,21
UMBRIA	3,10	1,51	480.556,64	233.693,28	714.249,93	714.249,93
MARCHE	1,61	1,35	250.156,24	209.709,98	459.866,22	459.866,22
LAZIO	17,31	19,19	2.681.414,49	2.973.865,34	5.655.279,82	5.655.279,82
ABRUZZO	0,36	1,36	55.808,42	210.605,36	266.413,78	266.413,78
MOLISE	0,08	0,13	12.798,81	20.082,02	32.880,83	32.880,83
CAMPANIA	5,32	7,69	824.412,94	1.190.786,87	2.015.199,81	2.015.199,81
PUGLIA	1,03	3,99	159.196,90	618.833,11	778.030,02	778.030,02
BASILICATA	0,07	0,34	10.096,15	53.146,99	63.243,15	63.243,15
CALABRIA	0,57	1,61	87.911,08	249.362,37	337.273,45	337.273,45
SICILIA	0,44	2,38	67.606,59	368.295,56	435.902,15	435.902,15
SARDEGNA	0,30	0,74	45.707,08	115.382,70	161.089,78	161.089,78
ITALIA	100,00	100,00	15.493.706,97	15.493.706,97	30.987.413,95	30.987.413,95

(a) Fonte: Sistema Informativo Sanitario - Scheda di dimissione ospedaliera - anno 2000.
(b) Fonte: Elaborazioni Caritas - Dossier statistico Immigrazione 2001 su dati del Ministero dell'interno per l'anno 2000.

Per la regione Basilicata, non essendo disponibile il dato di spesa (colonna (a)), è stata utilizzata la stessa percentuale di spesa del 1998.
Per le regioni Sicilia e Sardegna sono state operate le riduzioni di legge pari, rispettivamente a 42,5% e 29%.

03A11902

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Integrazione Fondo sanitario 2000. (Deliberazione n. 45/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizi sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modicazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca nuove modalità di finanziamento del Fondo sanitario nazionale e, in particolare, il comma 1 dell'art. 39, che dispone che questo Comitato provveda all'assegnazione definitiva del Fondo sanitario nazionale — parte corrente — alle regioni tenuto conto dell'importo effettivamente riscosso dalle regioni a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, ed il comma 3 del medesimo articolo, che stabilisce che alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti relativi alle suddette imposte previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni, si provveda mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale, quantificata dalla legge finanziaria;

Tenuto conto che l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visti i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 ottobre 2000 e 31 dicembre 2002 che rispettivamente stanziano la somma di 5.354.000.000.000 lire pari a 2.765.110.237,73 euro e 1.906.242.415 euro per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale 2000 e 2002 in relazione alle minori entrate IRAP;

Vista la proposta del Ministro della salute trasmessa in data 5 giugno 2003, con la quale si richiede a titolo di integrazione del Fondo sanitario 2000, di assegnare alle regioni interessate la somma di 4.552.315.551,06 euro (lire 8.814.512.032.042) a compensazione del minor importo complessivo riscosso, rispetto a quello stimato, a titolo di IRAP e addizionale IRPEF;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 maggio 2003 che approva l'integrazione al Fondo sanitario nazionale 2000 nonché la tabella allegata;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del FSN 2000-2002 — parte corrente — è assegnata alle regioni interessate — secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione — la somma di 4.552.315.551,06 euro (lire 8.814.512.032.042), quale integrazione al FSN 2000 per il minore importo complessivo — effettivamente riscosso dalle regioni — a titolo di IRAP e addizionale IRPEF.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 151

DIFFERENZE TRA GETTITI EFFETTIVI E GETTITI PRESUNTI DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ANNO 2000

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)-(6)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)
REGIONI	IRAP C/SANITA' 2000	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 2000	TOTALE GETTITI EFFETTIVI 2000	IRAP SANITA' PRESUNTA (CIPE) 2000	ADDIZ.LE REG.LE ALL'IRPEF PRESUNTA (CIPE) 2000	TOTALE GETTITI PRESUNTI (CIPE) 2000	DIFFERENZE	CONGUAGLIO MINORI ENTRATE ANNI PRECEDENTI	TOTALE IN LIRE	TOTALE IN EURO
PIEMONTE	4.074.019.376.903	441.057.668.261	4.515.077.065.164	5.003.140.000.000	487.000.000.000	5.490.140.000.000	-975.062.934.836		-975.062.934.836	-503.577.979,74
VALLE D'AOSTA	128.650.731.954	12.757.894.597	141.408.626.551	161.000.000.000	14.000.000.000	175.000.000.000	*			0,00
LOMBARDIA	11.091.693.315.876	1.058.611.689.575	12.150.305.005.449	13.237.306.000.000	1.158.000.000.000	14.395.306.000.000	-2.245.000.994.551		-2.245.000.994.551	-1.159.446 252,10
P.A. BOLZANO	571.533.574.677	50.767.347.488	622.300.922.167	652.000.000.000	52.000.000.000	704.000.000.000	*			0,00
P.A. TRENTO	521.011.986.286	48.945.253.968	569.957.240.254	613.000.000.000	51.000.000.000	664.000.000.000	*			0,00
VENETO	4.441.604.142.537	441 986.728.642	4.883.590.871.179	5.354.734.000.000	472.000.000.000	5.826.734.000.000	-943.143.128.821	27.177.951	-943.170.306.772	-487.106.811,95
FRIULI V G.	1.184.815.753.619	123 054.038.405	1.307.869.792.024	1.469.000.000.000	125.000.000.000	1.594.000.000.000	*			0,00
LIGURIA	1.251.774.465.085	156.103.414.058	1.407.877.879.143	1.479.119.000.000	162.000.000.000	1.641.119.000.000	-233.241.120.857		-233.241 120.857	-120.458.986,02
E. ROMAGNA	4.253.156.343.294	441.813.816.918	4.694.970.160.212	5.180.958.000.000	481.000.000.000	5.661.958.000.000	-966.987.839.788	815.977	-966.988 655.765	-499.407.962,61
TOSCANA	3.053.928.921.382	334.195.768.061	3.388.124.689.443	3.744 272.000.000	348.000.000.000	4.092.272.000.000	-704.147.310.557		-704.147 310.557	-363.661.736,51
UMBRIA	587.802.735 612	68.762.799 286	656.565.534.898	685.002.000.000	66.000.000.000	751.002.000.000	-94 436.465.102		-94.436.465.102	-48.772.363,93
MARCHE	1.143.500.409 306	124.072 532 270	1.267.572.941.576	1.405.365.000.000	122.000.000.000	1.527.365.000.000	-259.792.058.424	250.000.000.000	-509.792.058 424	-263 285.625,67
LAZIO	5.167.018.359 610	479.523.992 971	5.646 542.352.581	6.321.617.000.000	430.000.000.000	6.751.617.000.000	-1.105.074.647.419		-1.105.074.647.419	-570.723.425,67
ABRUZZO	788.360.225.480	86.322.936 836	874.683.162.316	892.119.000.000	82.000.000.000	974.119.000.000	-99.435.837.684		-99.435.837.684	-51 354.324,39
MOLISE	162.538.765.306	18.900.518.763	181.439.284.069	188.931.000.000	16.000.000.000	204.931.000.000	-23.491.715.931		-23.491.715 931	-12.132.458,76
CAMPANIA	2.494 032.636.955	286.485.800.863	2.780.518.437 818	2.802.648.000.000	249.000.000.000	3.051.648.000.000	-271.129.562.182		-271.129.562.182	-140 026.732,94
PUGLIA	1.801.619.460.467	216.897.927.649	2.018.517.388.116	1.997.417.000.000	196.000.000.000	2.193.417.000.000	-174.899.611.884		-174.899.611.884	-90 328.111,21
BASILICATA	289.250.624.504	31.884.688.930	321.135.313.434	324.315.000.000	28.000.000.000	352.315 000.000	-31.179.686.566		-31.179.686.566	-16.102.964,24
CALABRIA	761.289.991.113	89.591.159.966	850.881.151.079	871.912 000.000	72 000.000.000	943.912.000.000	-93.030.848.921		-93.030.848 921	-48.046.423,75
SICILIA	2.250 249.480.138	259.485 761.022	2.509.735.241.160	2.535.921.000.000	214 000.000.000	2.749.921.000.000	-240.185.758.840		-240 185.758.840	-124.045.592,22
SARDEGNA	885 508 116 988	98 471 367,261	983.979.484.249	1.000.224.000.000	88.000.000.000	1.088.224.000.000	-104.244.515.751		-104.244.515.751	-53.837.799,35
TOTALE	**46.903.359.417.092**	**4.869.693.125.790**	**51.773.052.542.882**	**55.920.000.000.000**	**4.913.000.000.000**	**60.833.000.000.000**	**8.564.484.038.114**	**250.027.993.928**	**8.814.512.032.042**	**4.552.315.551,06**

* per le Regioni Valle D'Aosta, Friuli V G. e per le P.A. di Trento e Bolzano non si procede alla compensazione, in quanto escluse dai finanziamenti statali per le spese sanitarie.

03A11901

DELIBERAZIONE 1° agosto 2003.

Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Linea C della metropolitana di Roma. (Deliberazione n. 65/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente i trasporti di massa, più volte rifinanziata;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che all'art. 2 correla l'assegnazione di eventuali risorse integrative necessarie per la realizzazione dell'opera alla preventiva approvazione del progetto preliminare e che, ai successivi articoli 3-5, stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo, riportando al successivo art. 16 le norme transitorie;

Visti in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 marzo 2003, n. 5279, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state inoltre definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonché quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «sistemi urbani», interventi concernenti unitariamente la città di Roma e, più specificatamente, la metropolitana C, la metropolitana B1 ed il grande raccordo anulare per un costo complessivo di 2.892,159 Meuro e con una previsione di spesa, al netto delle disponibilità, di 853,187 Meuro nel triennio 2002-2004;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla Commissione di alta vigilanza (CAV), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata, e vista in particolare la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale questo Comitato stesso ha ridefinito il quadro delle assegnazioni;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato, a valere sulle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, un contributo di 392,230 Meuro, in termini di volume di investimento, all'intervento di completamento del grande raccordo anulare;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, formulato indicazioni di ordine procedurale in ordine alle attività di monitoraggio da espletare ai fini di consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori, ad esso affidati dalla normativa sopra richiamata, e dettato disposizioni attuative del citato decreto interministeriale in data 20 marzo 2003;

Vista la nota n. 966(TIF5)/211RM del 18 luglio 2003 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti rappresenta la richiesta del comune di Roma intesa allo stralcio della metropolitana B1 dall'elenco delle opere strategiche, essendo l'opera già altrimenti finanziata ed essendo previsto, nell'apposito accordo procedimentale stipulato tra Ministero e comune il 13 giugno 2002, che i relativi lavori vengano aggiudicati con le procedure ordinarie;

Vista la nota n. 362 del 31 luglio 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente l'intervento della linea C della metropolitana di Roma, proponendo di approvare il progetto preliminare di alcune tratte e di assegnare, a valere sulle suddette risorse, un finanziamento di 316 Meuro per il finanziamento integrativo di un lotto funzionale ed attività propedeutiche relative ad altre tratte;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha, tra l'altro, confermato la proposta di stralciare la linea B1 della metropolitana di Roma

dall'elenco delle opere strategiche, portando il finanziamento relativo a compensazione della maggiore spesa prevista, nel triennio considerato, per la linea C ed a integrazione del finanziamento di altre opere incluse in elenco e lasciando così inalterato l'onere a carico dello Stato nel triennio considerato;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto, in relazione agli esiti dell'istruttoria effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di formulare indicazioni per il completamento dell'iter procedurale di definizione dell'intera linea;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che, secondo il progetto complessivo della rete, la linea C della metropolitana di Roma attraversa la città lungo la direttrice da nord-ovest a sud-est, partendo dalla zona Tor di Quinto-Vigna Clara e raggiungendo con un ramo il comprensorio universitario di Tor Vergata e, con altro ramo, Pantano, ha un'estesa complessiva di 39 Km; viene dotata di 42 stazioni e un deposito, nel comprensorio di Tor Vergata, e di altro deposito-officina a Graniti;

che la linea complessivamente presenta 8 intersezioni con le altre linee della metropolitana, con la ferrovia concessa Roma-Viterbo e con le ferrovie «aeroporto di Fiumicino-Tiburtina-Fara Sabina» «Tiburtina-Guidonia» e «Tiburtina-Civitavecchia», attivando così l'effetto «rete» del sistema di trasporto su ferro, e che presenta altresì intersezioni con la rete tranviaria;

che la linea è suddivisa in 7 tratte, delle quali la T7 rappresenta l'adeguamento a linea metropolitana di un tratto della ferrovia concessa Roma-Pantano-S.Cesareo, e presenta una diramazione (C1) verso Teano-Colli Aniene-Ponte Mammolo;

che la linea si sviluppa a profondità variabile, al di sotto dello strato archeologico, ed è realizzata con due gallerie a singolo binario, con eccezione delle tratte T1 e C1, che presentano una galleria a doppio binario;

che specifica metodologia è stata messa a punto per l'attraversamento del centro storico con l'adozione di gallerie tali da recepire, al loro interno, anche le banchine di stazione in modo da consentire la realizzazione dell'intera linea con il sistema meccanizzato delle TBM e che con la Soprintendenza per i beni archeologici e con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Roma è stato definito un programma delle attività concernenti il patrimonio archeologico e monumentale interessato dalla linea;

che, al di fuori del centro storico, sono previsti rilevanti interventi di riqualificazione urbana;

che la circolazione dei treni è prevista in regime di marcia automatica;

che tra le opere integrative e compensative figurano parcheggi a raso e multipiano ed anche la realizzazione di uno spazio museale sotto via dei Fori Imperiali;

sotto l'aspetto amministrativo:

che il soggetto aggiudicatore è stato individuato nel comune di Roma;

che le tratte T4 (S. Giovanni-Malatesta) e T5 (Malatesta-Teano-Alessandrino) sono dotate di progetto definitivo e di VIA regionale e che, con riferimento a dette tratte, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento sin dal settembre 2000 e che parere favorevole ha espresso anche la CAV e che — a seguito dell'aggiornamento del progetto definitivo stesso — il 29 maggio 2002 è intervenuto accordo procedimentale tra il predetto Ministero, regione e comune;

che il progetto preliminare dell'intera linea è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 17 giugno 2002;

che, a seguito dell'emanazione della legge n. 166/2002 e del decreto legislativo n. 190/2002, Ministero, regione e comune hanno sottoscritto, il 13 dicembre 2002, atto aggiuntivo al citato accordo procedimentale, estendendo la previsione programmatica all'intera linea C e prevedendo intanto la realizzazione del «tracciato fondamentale», individuato nelle tratte da T2 a T6 (Clodio/Mazzini-Tor Vergata) di cui viene definita anche la copertura finanziaria;

che il comune, con deliberazione n. 113 del 25 febbraio 2003, ha approvato il quadro economico del citato «tracciato fondamentale» e definito la procedura di gara mediante affidamento a contraente generale, tramite licitazione privata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del progetto preliminare delle tratte T2-T3 e T6 e del progetto definitivo delle tratte T4 e T5;

che il comune, il 28 febbraio 2003 ed ai fini della approvazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agli altri organismi interessati il progetto preliminare della linea, corredato dalla documentazione integrativa prevista dalla norma richiamata ed attivando contestualmente la procedura di VIA regionale;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta le prescrizioni che ritiene debbano essere recepite dal soggetto aggiudicatore, espone le motivazioni in merito al mancato recepimento delle osservazioni che non ha invece reputato meritevoli di accoglimento e, sulla base dell'istruttoria svolta, perviene alla conclusione:

che è opportuno ridefinire il «tracciato fondamentale», prima fase attuativa della linea C, individuandolo nelle tratte da T2 a T6 sino al bivio di Torrenova definita tratta T6A, nella tratta 77 (Torrenova-Pantano) e nel deposito Graniti e prevedendo quindi la redazione del progetto preliminare delle opere di adeguamento della ferrovia «Roma-Pantano» a linea metropolitana e del predetto deposito Graniti;

che le tratte T4 e T5, pure valutate nel contesto del disegno complessivo della linea, in considerazione dello stato progettuale ed amministrativo diffusamente illustrato nella relativa relazione, non necessitano di approvazione in questa sede;

che è opportuno rinviare, in relazione alle criticità segnalate, l'approvazione delle tratte T1, C1 e T6 — dal bivio Torrenova a Tor Vergata — e dare priorità attuativa alla prosecuzione della linea verso Pantano rispetto alla diramazione verso Tor Vergata;

che il suddetto Ministero propone quindi di approvare, nella presente occasione, con prescrizioni, il progetto preliminare delle tratte T2, T3 e T6, quest'ultima sino al bivio Torrenova (T6A);

sotto il profilo finanziario:

che il costo dell'intera linea, incluso l'onere per l'acquisizione di 43 treni, è stato quantificato in 4.153,231 Meuro;

che il comune, nella citata delibera n. 113 del 25 febbraio 2003, ha individuato il costo totale delle sole tratte da T2 a T6 in 2.889,371 Meuro di cui 101,895 per opere integrative e compensative;

che sulla base del citato atto aggiuntivo all'accordo procedimentale è previsto che il costo venga così ripartito:

(Meuro)

Costo complessivo	Stato	Comune	Regione
2.889,371	1.931,581 *(67%)*	721,134 *(25%)*	236,655 *(8%)*

che questo Comitato ha assegnato, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, contributi in termini di volume di investimenti per complessivi 533,595 Meuro alle tratte T4 e T5 e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sinora emesso decreti di finanziamento per l'importo di 531,551 Meuro sulla base dello sviluppo delle quote dei limiti di impegno in precedenza attribuite alle tratte stesse;

che questo Comitato ha inoltre assegnato un contributo, sempre in termini di volume di investimenti, di 118,728 Meuro al primo lotto funzionale della tratta T3 (Venezia-S. Giovanni), oltre ad un contributo di 51,645 Meuro alla ferrovia Roma-Pantano tratta Torrenova-Giglioli;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al parzialmente diverso «tracciato fondamentale», individuato a seguito dell'istruttoria svolta, un costo complessivo — comprensivo dell'acquisizione di 30 treni — di 2.898,664 Meuro, con un onere complessivo a carico dello Stato, inclusivo dei contributi già assegnati a valere sulle risorse della legge n. 211/1992, di 1.938,086 Meuro;

che il contributo di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone ora l'assegnazione a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 (316 Meuro, di cui 156,9 per il 2003 e 159,1 per il 2004) vale a completare il finanziamento di un lotto funzionale, per una spesa complessiva di 1.510,368 Meuro (di cui 966,279 a carico del finanziamento statale e 544,089 a carico del finanziamento comunale e regionale), rappresentato dalle tratte T3, T4 e T5, ed a coprire il costo delle ulteriori attività di indagini e progettazione definitiva delle altre tratte del «tracciato fondamentale», per le quali il cofinanziamento statale all'onere della progettazione esecutiva e di realizzazione verrà definito al momento dell'approvazione dei relativi progetti definitivi;

Delibera:

1. *Modifica delibera n. 121/2001.*

L'intervento relativo alla metropolitana B1 di Roma, inserito nel sottosistema «sistemi urbani», viene stralciato dal primo programma delle opere strategiche, in quanto l'opera è integralmente finanziata a carico di altre fonti di copertura ed i lavori relativi aggiudicati con le procedure ordinarie.

1.2 Anche in relazione a tale stralcio le previsioni di spesa nel triennio 2002-2004 per le opere di cui appresso, del pari incluse nei «sistemi urbani», vengono così modificate:

(Meuro)

Intervento	Previsioni di spesa			
	2002	2003	2004	Totale
1. Roma:				
Metro C		156,90	159,10	316,00
GRA	392,23	—	—	392,23
Totale . . .	392,23	156,90	159,10	708,23
2. Bologna-Metropolitana	—	0,834	215,337	216,171

Rispetto alle previsioni di spesa per il triennio 2002-2004, riportate nella delibera n. 121/2001 per i due interventi sopra considerati, si registra una differenza negativa di 109,546 Meuro che, se del caso, verrà in prosieguo riportata in aumento delle previsioni di spesa di altri interventi inclusi nell'allegato 1 della delibera stessa.

2. *Approvazione progetto preliminare.*

2.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della tratta T2 (Clodio/Mazzini-Venezia) e della tratta T3 (Venezia-S. Giovanni) della linea C della metropolitana di Roma, nonché della tratta T6A (Alessandrino - bivio di Torrenova) per un costo complessivo di 1.649,423 Meuro.

Si sintetizza di seguito il quadro finanziario.

(Meuro)

Voce	Lotto T2	Lotto T3	Lotto T6A
1. Lavori	491,734	341,370	220,340
Rotabile	64,350	27,579	45,965
Altri oneri (*)	63,596	44,587	27,060
Somme a disposizione ed imprevisti	56,188	37,655	25,684
Totale 1	675,868	451,191	319,049
2. Opere integrative e compensative	23,200	17,300	0,500
IVA su totale 1 e 2	76,289	51,270	34,7 56
TOTALE GENERALE (1+2+3)	775,357	519,761	354,305

(*) Scavi archeologici, oneri di progettazione definitiva ed esecutiva ed altre voci.

2.2. Le prescrizioni citate al punto 2.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

2.3. Il comune di Roma provvederà alla revisione del progetto delle tratte T1 eT6B (dal bivio di Torrenova), del deposito Tor Vergata e della linea C1 anche in ragione dei dati di domanda di mobilità sull'infrastruttura.

3. *Assegnazione contributo:*

3.1. All'intervento «linea C della metropolitana di Roma» è assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 316 Meuro che rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare — per le finalità di cui appresso — a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e che è cose articolato:

anno 2003, 156,900 Meuro;

anno 2004, 159,100 Meuro.

L'onere relativo alla prima annualità viene imputato sul secondo limite di impegno quindicennale previsto dal menzionato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003 e l'onere relativo alla seconda annualità viene imputato sul terzo limite di impegno quindicennale di cui alla norma richiamata: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 14,26 Meuro per il limite decorrente dal 2003 e di ulteriori 14,46 Meuro per il limite decorrente dal 2004.

Più specificatamente il predetto contributo vale ad integrare, entro il limite del 70% di partecipazione alla spesa, la copertura finanziaria del costo di realizzazione del lotto funzionale costituito dalla tratta T4 (S. Giovanni-Malatesta, incluso il raccordo di servizio A/C) e dalla tratta T5 (Malatesta-Teano-Alessandrino) — entrambe dotate di progetto definitivo e che, rispetto al costo considerato nel citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, registrano un onere aggiuntivo di 70,219 Meuro per opere integrative — e del costo di realizzazione della tratta T3, nonché assicura, entro il suddetto limite di partecipazione, la copertura finanziaria degli oneri delle ulteriori attività di indagini e della progettazione definitiva della parte residua del «tracciato fondamentale».

Il comune ha comunque la facoltà di avvalersi dei finanziamenti progressivamente assegnati per la realizzazione delle prestazioni e lavori ritenuti più utili ed urgenti in relazione all'intero tracciato fondamentale della metropolitana in parola, individuato nelle tratte da T2 a T7 (Clodio/Mazzini-Pantano) e nel deposito di Graniti.

3.2. Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 è il comune di Roma.

3.3. L'erogazione del contributo di cui sopra è condizionata alla stipula, da effettuare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, di un secondo atto integrativo all'accordo procedimentale intercorso il 29 maggio 2002 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Lazio e comune di Roma per definire tutte le problematiche relative all'intera linea emerse nel corso della istruttoria.

In particolare in detto atto integrativo:

il comune di Roma si impegnerà a:

effettuare gli approfondimenti relativi al «tracciato fondamentale», come sopra definito, procedendo a redigere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e tenendo conto delle prescrizioni di cui all'allegato 2 della presente delibera di cui forma parte integrante, il progetto preliminare delle opere di adeguamento della ferrovia «Roma-Pantano» a linea metropolitana e del deposito-officina Graniti: detto progetto verrà sottoposto quanto prima a questo Comitato anche ai fini della definitiva quantificazione del costo dello stesso tracciato fondamentale;

bandire la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle tratte T4 e T5, nonché delle indagini archeologiche, della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione delle ulteriori tratte del tracciato fondamentale, condizionando l'avvio della progettazione esecutiva e della realizzazione delle tratte T2, T6A, T7 e del deposito Graniti — oltre che all'approvazione dei progetti definitivi da parte di questo Comitato — anche all'assegnazione dei relativi fondi e redigendo il bando entro trenta giorni dalle deliberazioni con cui questo Comitato procederà all'approvazione del progetto di cui all'alinea precedente;

fornire, in qualità di soggetto aggiudicatore, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti sull'avanzamento dei lavori per il monitoraggio di legge, su supporto informatico compatibile con le esigenze del predetto Ministero;

lo stesso comune di Roma e la regione Lazio:

provvederanno a modulare gli investimenti disponibili sulla base del nuovo quadro economico scaturente dalla parziale modifica del «tracciato fondamentale» e a prevedere erogazioni coerenti con le previsioni di spesa: la regione in tale occasione preciserà se intende utilizzare il contributo di 51,645 Meuro, assegnato alla ferrovia Roma-Pantano per la tratta Torrenova-Giglioli, quale cofinanziamento alla realizzazione della linea C ovvero se vuole destinarlo alla tratta della ferrovia che resta in esercizio;

s'impegnano a sottoscrivere un protocollo d'intesa per la definizione degli aspetti patrimoniali e gestionali della ferrovia «Roma-Pantano», in considerazione alla assunzione di parte della ferrovia nel tracciato integrale della linea C (tratta T7);

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

verificherà il quadro delle assegnazioni a carico della legge n. 211/1992 e riferirà eventuali contributi, che risultino spettanti ai sensi della delibera n. 99/2002, ad altre tratte della linea C, dandone comunicazione alla segreteria di questo Comitato;

definirà la concessione in atto concernente i lavori di ammodernamento della linea ferrovia «Roma-Pantano», attualmente in avanzata fase di ammodernamento, con i fondi della legge 22 dicembre 1986, n. 910, nella tratta Torrenova-Pantano.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

provvederà a promuovere la costituzione, da formalizzare con decreto del titolare del Ministero, di apposito gruppo di lavoro composto di rappresentanti del Ministero stesso, del comune di Roma e del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica di Roma: il gruppo avrà il compito di formulare indirizzi, dare impulso ed assicurare coordinamento tra gli organismi in esso rappresentati ai fini di definire, sotto il profilo tecnico, le modalità di realizzazione della linea C più adeguate all'esigenza di salvaguardia e valorizzazione dei beni archeologici-monumentali;

a trasmettere, entro quindici giorni dalla stipula del secondo atto integrativo all'accordo procedimentale del 29 maggio 2002, copia dell'atto stesso alla segreteria di questo Comitato;

a seguire l'attuazione dell'atto di cui sopra, segnalando tempestivamente a questo Comitato eventuali criticità;

a curare, con la massima tempestività, tutti gli ulteriori adempimenti di propria competenza intesi a consentire la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma in tempi il più possibile contenuti.

5. *Clausole finali.*

5.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione al punto 3 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002, e dalla delibera di questo Comitato n. 63/2003, meglio specificata in premessa.

5.2. Il citato Ministero provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato nell'odierna seduta. Provvederà inoltre a verificare che il progetto definitivo concernente l'intervento di cui sopra sia conforme alle prescrizioni riportate nell'allegato 1 della presente delibera.

Roma, 1° agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 126

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI GENERALI

Si prescrive la costituzione di un gruppo di lavoro avente compiti di indirizzo, impulso e coordinamento nell'ambito della salvaguardia e valorizzazione dei beni archeologico-monumentali interessati dalla Linea.

Si prescrive che in fase esecutiva vengano messe in atto tutte le più avanzate tecnologie attualmente disponibili affinché possano essere recepite, ove tecnicamente possibile, tutte le indicazioni di dettaglio indicate nel parere della soprintendenza ai beni archeologici.

Si prescrivono, nei successivi approfondimenti progettuali e secondo i criteri indicati nel progetto, specifici studi di simulazioni incendi per ogni posizione prevista di incendio del treno in galleria ed i piani di emergenza per ogni stazione, così articolati:

interni alla stazione, la cui redazione, a cura dell'esercente, dovrà essere sottoposta all'approvazione preventiva dei vigili del fuoco e del comune di Roma e finale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

esterni alla stazione, per la cui redazione, a cura del comune di Roma, dovrà prevedersi la collaborazione attiva di tutte le strutture operative di intervento (VV.FF., soccorso sanitario, forze dell'ordine, protezione civile, ecc.).

Nella redazione dei suddetti piani dovranno essere recepite le indicazioni che emergeranno dai piani di emergenza che si stanno predisponendo per la Linea A.

Si prescrive per lo svolgimento della progettazione definitiva ed esecutiva di ottemperare alle prescrizioni del servizio geologico regionale.

Si prescrive che nella successiva fase progettuale — definitiva per T2, T3 e T6 ed esecutiva per T4-5 — vengano riorganizzati gli impianti in corrispondenza delle banchine delle stazioni, in modo da consentire la predisposizione delle porte di banchina.

Si prescrive che i progetti definitivi delle tratte T2, T3, T6/A e T7 siano congruenti con quelli delle tratte T4 e T5 già approvati.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE TRATTE T2 E T3

Si prescrive che, tra gli obblighi a carico del con traente generale, i capitolati pre vedano la redazione di studi di interazione linea-monumenti, riguardanti anche:

Foro di Cesare;

Acquedotto Celimontano e Complesso di S. Stefano Rotondo.

Si prescrive che le successive fasi progettuali tengano conto delle indicazioni, già delineate e valutate nell'elaborato «Istruttoria pareri sul progetto preliminare - LCSIA.2.PG.IL.006.A» facente parte del progetto preliminare, relative alle diverse dislocazioni di alcune uscite, nelle tratte T2 e T3, delle stazioni S. Pietro, Chiesa Nuova, Argentina e Venezia.

Si prescrive che il monitoraggio sulle attività previste dal «Programma delle attività riguardanti il patrimonio monumentale» sia continuo, per dare risposte efficaci sull'effettiva azione di protezione e tutela delle singole emergenze monumentali e che tale attività sia affidata alla sorveglianza specifica dei tecnici nominati della stessa Soprintendenza per i beni architettonici.

Si prescrive l'approfondimento degli studi sulle opere di attraversamento del Tevere secondo l'approccio metodologico indicato nel progetto preliminare.

Si prescrive il prolungamento sino agli uffici giudiziari, al di là di Piazzale Clodio, del percorso sotterraneo, già previsto per il collegamento della stazione con il piazzale, dotandolo di sistemi antiscippo ed antistupro.

Si prescrive di verificare, nel corso della redazione del progetto definitivo, la possibilità di inserire scale fisse al posto di scale mobili in alcuni percorsi di entrata/uscita nelle stazioni delle tratte centrali.

Si prescrive la redazione di studi specialistici per verificare l'efficacia dei sistemi di ventilazione nelle tratte centrali.

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE TRATTE T6/A E T7

Si prescrive di ottimizzare l'interconnessione di Torrenova nell'ambito della redazione del progetto preliminare di adeguamento a linea metro della tratta T7, tenendo conto della priorità data a questa tratta rispetto alla deviazione per Tor Vergata.

Si prescrive nella redazione del progetto preliminare per l'adeguamento a linea metro della tratta T7 e del deposito-officina di Graniti la ricerca di idonei interventi, che vanno dalla modifica della livelletta all'adozione di strutture fonoassorbenti, che riqualifichino l'arredo urbano, al fine di evitare la separazione della continuità territoriale, e la realizzazione di barriere antirumore, tali da impedire la continuità visiva degli abitanti contermini e determinare il confinamento della viabilità parallela.

Si prescrive che il progetto preliminare per l'adeguamento a linea metro della tratta T7 preveda una specifica e completa valutazione in merito alla densità delle stazioni.

03A11903

DELIBERAZIONE 1° agosto 2003.

Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Metro leggero automatico di Bologna. (Deliberazione n. 67/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente i trasporti di massa più volte rifinanziata;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che all'art. 2 correla l'assegnazione di eventuali risorse integrative necessarie per la realizzazione dell'opera alla preventiva approvazione del progetto preliminare e che, ai successivi articoli 3-5, stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo, riportando al successivo art. 16 le norme transitorie;

Visti in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2003, n. 5279, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, sono state inoltre definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e sono state quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «sistemi urbani», la metropolitana di Bologna per un costo complessivo di 877,977 Meuro e con una previsione di spesa, al netto delle disponibilità, di 180,760 Meuro nel triennio 2002-2004;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla Commissione di alta vigilanza (CAV), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata, e vista in particolare la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale questo Comitato stesso ha ridefinito il quadro delle assegnazioni;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, formulato indicazioni di ordine procedurale in ordine alle attività di monitoraggio da espletare ai fini di consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza sull'esecuzione

dei lavori, ad esso affidati dalla normativa sopra richiamata, e dettato disposizioni attuative del citato decreto interministeriale n. 5279/2003;

Vista la nota n. 362 del 31 luglio 2003 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente il «metro leggero automatico di Bologna», proponendo di approvare il progetto preliminare della linea 1 e di assegnare, a valere sulle suddette risorse, un finanziamento di 216,171 Meuro a completamento della copertura finanziaria;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che, con la delibera n. 65, assunta in data odierna, questo Comitato ha modificato le previsioni di spesa di alcuni interventi inclusi nell'allegato 1 della delibera n. 121/2001, in particolare prevedendo per la metropolitana di Bologna una spesa complessiva, nel triennio considerato, di importo pari a quello sopra indicato;

Udita la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto, in relazione agli esiti dell'istruttoria effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di formulare indicazioni per il completamento dell'iter procedurale di definizione dell'intera linea;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che il progetto preliminare del «Metro leggero automatico di Bologna» (MAB) rappresenta una componente strategica del programma di riassetto trasportistico del nodo urbano di Bologna e mira a soddisfare le esigenze di mobilità del centro storico e delle grandi attrezzature urbane (Stazione centrale, nuova stazione in corso di realizzazione dedicata al sistema AC/AV, Fiera, aeroporto, strutture universitarie), nonché a garantire l'interscambio con la mobilità privata;

che il progetto prevede la realizzazione di un sistema di trasporto di media capacità ad automazione integrale, articolato in due linee delle quali la linea 1 (Staveco-Stazione-Bolognina-Fiera Michelino) è indicata quale linea principale di prioritaria realizzazione, dalla quale — in corrispondenza della stazione Bolognina — è prevista la diramazione per l'aeroporto che costituisce la linea 2;

che il progetto ricomprende, quali «infrastrutture connesse», parcheggi di interscambio;

che al terminale della linea 1 è ubicato anche il parcheggio d'interscambio Michelino proposto con parere congiunto dalle società Autostrade e Fiera di Bologna;

che la linea 1, interamente in sotterraneo, è dotata di 8 stazioni, ha una lunghezza di circa 6 Km, comprende la bretella di raccordo al deposito-officina ed è suddivisibile in 2 tratte funzionali (Fiera Michelino-Stazione FS e Stazione FS-Staveco);

che il tracciato della suddetta linea 1 è conforme alla variante urbanistica approvata in via definitiva dal Consiglio comunale il 25 novembre 2002;

sotto il profilo amministrativo:

che il progetto preliminare della rete MAB e il corrispondente studio di impatto ambientale (S.I.A.) sono stati approvati dalla giunta comunale il 9 dicembre 2002 e trasmessi ai Ministeri competenti ed alla regione Emilia-Romagna, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, nonché agli enti gestori di interferenze, con alcuni dei quali erano stati sottoscritti protocolli di intesa;

che per il progetto preliminare e il relativo S.I.A., successivamente approvati anche dal consiglio comunale, sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale regionale avvisi di avvenuto deposito in conformità alle forme di pubblicità previste dalla legge regionale sulla V.I.A.;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le osservazioni pervenute dai vari organismi interessati, illustrando le motivazioni del mancato recepimento delle considerazioni che ha ritenuto di non accogliere;

che in particolare la regione si è espressa sfavorevolmente sulla localizzazione della linea 2 e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene di conformarsi all'orientamento della regione stessa, anche se non condiviso dal comune;

che la regione inoltre ha fatto proprie le osservazioni formulate dalla provincia di Bologna in ordine ad alcuni profili di carattere ambientale e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla scorta di dettagliate relazioni specifiche redatte dal comune, ritiene di non condividere le osservazioni stesse, concludendo che può essere espresso parere favorevole di compatibilità ambientale dell'opera, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel citato S.I.A.;

che in sede istruttoria è emersa l'opportunità di reinserire, nel tracciato della linea 1, due stazioni (Regione - S. Donato e Liberazione) già incluse nel progetto presentato dal comune ai fini dell'ammissione a finanziamento dei fondi della legge n. 211/1992;

che il comune, individuato quale soggetto aggiudicatore, intende procedere ad affidamento a contraente generale;

sotto l'aspetto finanziario:

che il progetto complessivo della rete ha un costo di 752,22 Meuro, di cui 680,598 riferibili alla rete MAB ed il residuo ad opere connesse;

che il costo della linea 1, inclusivo dell'acquisizione di 22 treni, ammonta a 402,900 Meuro, di cui 171,616 per la tratta 1 che risulta già completamente finanziata ed alla quale questo Comitato ha assegnato, a valere

sulle risorse recate dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, un contributo, in termini di volume di investimenti, di 90,610 Meuro;

che il costo delle «opere connesse» alla linea 1 ammonta a 28,928 Meuro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato una prima fase attuativa del progetto, che include la realizzazione della linea 1 con un numero ridotto di rotabili (16), il reinserimento delle due fermate aggiuntive citate in precedenza e la realizzazione della fermata «Bolognina 2» e del «salto di montone» di piazza dell'Unità atto a semplificare in prosieguo l'innesto della linea 2 nella diramazione della fermata di Bolognina;

che il costo di detta prima fase viene quantificato in 453,886 Meuro e viene così ripartito:

Costo complessivo	Stato	Comune	Regione	R.F.I.
453,886	306,780 (67,6%)	138,386 (30,5%)	0,672 (0,1%)	8,048 (1,8%)

che il contributo di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone ora l'assegnazione a carico delle risorse della legge n. 166/2002 (216,171 Meuro, di cui 0,834 per il 2003 e 215,337 per il 2004) vale a completare il finanziamento della predetta prima fase funzionale;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna (tratta Staveco-Stazione-Michelino) ed opere connesse per un costo complessivo di 431,829 Meuro, di cui 402,900 per la tratta e 28.929 per le opere connesse.

Si sintetizza di seguito il quadro finanziario:

(Meuro)

Voce	Tratta 1	Tratta 2
Opere civili	78,444	90,569
Opere impiantistiche non di sistema	23,863	39,061
Rotabile (22)	10,078	45,349
Impiantistica di sistema	59,231	56,305
TOTALE . . .	171,616	231,284
Opere connesse (*)		28,929
TOTALE . . .	171,616	260,213

(*) Parcheggi d'interscambio.

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto e a cui il comune dovrà attenersi nello sviluppo del progetto definitivo concernono:

l'introduzione di strumenti di contenimento all'accessibilità di mezzi privati in relazione alla funzionalità dei parcheggi di Staveco e Michelino;

il reinserimento delle stazioni di Regione-S. Donato e Liberazione, il cui costo viene previsto a carico del comune e stimato in 38.712 Meuro (al rustico delle sole opere civili);

l'integrale rispetto delle prescrizioni del S.I.A.

1.3 Il comune di Bologna procederà alla rivisitazione della localizzazione della linea 2, il cui progetto verrà sottoposto quanto prima a questo Comitato.

2. Assegnazione contributo.

2.1 All'intervento «linea 1 della metropolitana di Bologna» è assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 216,171 Meuro che rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare — per le finalità di cui appresso — a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e che è così articolato:

anno 2003 - 0,834 Meuro;

anno 2004 - 215,337 Meuro.

L'onere relativo alla prima annualità viene imputato sul secondo limite di impegno quindicennale previsto dal menzionato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003 e l'onere relativo alla seconda annualità viene imputato sul terzo limite di impegno quindicennale di cui alla norma richiamata: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,076 Meuro per il limite decorrente dal 2003 e di ulteriori 19,57 Meuro per il limite decorrente dal 2004.

Più specificatamente il predetto contributo vale ad assicurare la copertura finanziaria del costo di realizzazione della prima fase di attuazione della tratta 2 della linea 1, il cui costo viene quantificato nel citato importo di 216,171 Meuro perché depurato di parte dell'onere di acquisizione dei rotabili, mentre il costo di realizzazione delle ulteriori opere ricomprese nella prima fase attuativa del progetto come sopra individuata restano a carico del comune di Bologna.

2.2 Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 è il comune di Bologna.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione al punto 2 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale n. 5279/2003, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002, e dalla delibera di questo Comitato n. 63/2003, meglio specificata in premessa.

3.2 Il citato Ministero provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato nell'odierna seduta. Provvederà inoltre a verificare che il progetto definitivo concernente l'intervento di cui sopra sia conforme alle prescrizioni riportate nella presente delibera.

Roma, 1° agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 125

03A11900

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2003.

Disposizioni sulla comunicazione politica e messaggi autogestiti in periodo non interessato da campagne elettorali o referendarie, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, e modificate dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 2003.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d) Tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune politiche;

e) Considerata la delibera del 21 giugno 2000 inerente la comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e della delibera del 15 maggio 2002 di disciplina delle tribune politiche tematiche integralmente sostituita dalla presente;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), come di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della RAI nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli statuti o le leggi regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori.

3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indìce la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indìce il *referendum*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, o nel bollettino o Gazzetta Ufficiale delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla RAI.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della RAI sono considerate come un'emittente unica.

6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali è assicurato l'accesso

all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) le componenti politiche del gruppo misto della Camera dei deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica. I due gruppi sono considerati come un unico soggetto e l'individuazione della componente politica che di volta in volta partecipa alla singola trasmissione è stabilita secondo i criteri di cui all'art. 8. Le componenti politiche aventi diritto sono quelle composte da almeno tre parlamentari che rappresentano un partito o un movimento politico che ha presentato liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali;

e) i comitati promotori di *referendum* abrogativi ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'art. 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei *referendum* promossi ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge n. 352/1970.

2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in consiglio regionale;

b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale;

c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.

3. Ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone, non candidati in competizioni politiche, che lo rappresentano nelle trasmissioni.

Art. 3.

Tribune

1. Le tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia in sede regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione con le modalità e secondo i criteri disciplinati dal presente provvedimento, anche ai fini della proporzione con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'art. 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione demanda alla RAI alcuni compiti relativi alla gestione diretta.

3. Le tribune politiche trasmesse a diffusione nazionale sono articolate secondo le seguenti tipologie:

a) conferenze stampa;

b) dibattiti a due;

c) tavole rotonde.

4. Le trasmissioni a diffusione regionale sono disciplinate con provvedimento dalla Commissione.

5. La concessionaria deve realizzare sulle reti oggetto della programmazione, televideo e sito Internet le necessarie azioni promozionali delle trasmissioni di cui al precedente comma 3 dandone ampio risalto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, anche alla programmazione radiofonica.

Art. 4.

Cicli di trasmissioni

1. Le tribune politiche televisive sono articolate in cicli di 36 trasmissioni aventi frequenza trisettimanale, suddivise in:

a) un numero di conferenze stampa pari a quello dei soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 5, comma 1;

b) un numero di dibattiti a due pari al doppio di quello dei partecipanti individuati ai sensi dell'art. 6;

c) un numero di tavole rotonde pari alle trasmissioni residue.

2. La RAI programma con periodicità costante le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 sulle principali reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon ascolto, assicurando puntualità nella messa in onda, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

3. Entro quindici giorni dall'inizio del ciclo di trasmissioni l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione approva e trasmette alla RAI lo schema delle partecipazioni dei soggetti politici individuati secondo i criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

4. Entro una settimana dall'inizio del ciclo la RAI comunica la collocazione in palinsesto delle trasmissioni al presidente della Commissione, che può disporne la modifica su parere unanime dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. La RAI comunica tempestivamente al presidente della Commissione l'eventuale, eccezionale, modifica della collocazione nel palinsesto.

5. Il calendario dei cicli di cui al comma 1 con le relative informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi a loro disposizione sono disponibili sul sito Internet nello spazio riservato alla Commissione.

Art. 5.

Conferenze stampa

1. Le conferenze stampa consistono in trasmissioni della durata di quaranta minuti, che si svolgono mediante domande su argomenti di attualità politica rivolte al leader o, in caso di suo impedimento, ad un rappresentante da lui nominato di un soggetto politico di cui all'art. 2 da quattro giornalisti, i quali intervengono in rappresentanza di giornali o periodici registrati ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero di telegiornali o giornali radio non appartenenti alla RAI registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Partecipano alle conferenze stampa, oltre i soggetti politici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 1 dell'art. 2, le singole componenti del gruppo misto della Camera dei deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica, così come individuate a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, e dell'art. 8, comma 1.

2. Le testate invitate a partecipare alle conferenze stampa sono scelte dalla direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI fra quelle di orientamento politico-culturale non omogeneo a quello del soggetto politico che partecipa alla singola tribuna in modo da garantire nell'ambito del ciclo la più ampia partecipazione possibile a tutte le tendenze politico-culturali al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI comunica al presidente della Commissione entro una settimana dalla data della conferenza stampa quali testate abbia invitato. Il presidente, su parere unanime dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di una o più testate.

Art. 6.

Dibattiti a due

1. I dibattiti a due consistono in trasmissioni della durata di trenta minuti, nel corso delle quali due rappresentanti di diversi soggetti politici si confrontano sui temi di attualità politica.

2. I partecipanti sono individuati tenendo conto:

a) delle coalizioni o dei soggetti politici non facenti parte di coalizioni che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della Camera dei deputati che hanno eletto parlamentari e formato almeno un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica;

b) dei soggetti politici, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della Camera dei deputati e che abbiano eletto almeno due deputati italiani al Parlamento europeo. Le presenze nei dibattiti a due sono suddivise fra tutti gli aventi diritto al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo.

3. In sede di redazione dello schema del ciclo di trasmissioni, i soggetti politici legittimati a partecipare di volta in volta in rappresentanza delle coalizioni sono individuati dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione tenendo conto della consistenza dei gruppi che fanno riferimento alla coalizione. Entro ventiquattro ore dallo svolgimento della trasmissione, il soggetto politico individuato dalla Commissione può comunicare la propria rinuncia a favore di un altro soggetto politico che fa riferimento alla stessa coalizione elettorale, che deve comunicare contestualmente la sua accettazione.

Art. 7.

Tavole rotonde tematiche

1. Le tavole rotonde consistono in un dibattito su un tema di attualità politica, della durata di quarantacinque minuti, tra i rappresentanti di quattro soggetti politici individuati ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 2. Ciascun soggetto politico ha diritto ad un pari numero di partecipazione alle tavole rotonde; qualora il numero di presenze disponibili nel ciclo risulti superiore ad un multiplo intero del numero dei soggetti politici aventi diritto, le partecipazioni eccedenti sono assegnate fino ad esaurimento ai soggetti politici con la maggiore consistenza nelle assemblee politiche di riferimento.

2. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, in sede di redazione dello schema del ciclo, compone il gruppo dei partecipanti ad ogni singola tavola rotonda in modo da garantire l'equilibrio numerico tra la maggioranza e le opposizioni ovvero, quando questo non sia possibile, da garantire comunque la presenza di almeno un soggetto politico della maggioranza ed uno dell'opposizione e di assicurare comunque, anche tenendo conto delle coalizioni elettorali, un articolato contraddittorio.

3. La RAI propone per ogni singola tavola rotonda un tema scelto in considerazione dell'attualità politica e dei soggetti politici partecipanti e lo comunica, entro sette giorni dalla messa in onda, ai soggetti politici stessi e al presidente della Commissione, il quale ha la facoltà di disporre la trattazione di un tema diverso, con il consenso unanime dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

4. La RAI predispone per ciascuna tavola rotonda una prima parte illustrativa del tema della trasmissione, consistente in un approfondimento giornalistico che

fornisca un'esposizione completa ed esaustiva della tematica con l'intervento di tutti i soggetti interessati. La seconda parte della trasmissione si articola nella forma di dibattito tra le forze politiche partecipanti.

Art. 8.

Partecipazione del gruppo misto

1. I presidenti del gruppo misto della Camera dei deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse di quelle di cui all'art. 2 ai punti *a)*, *b)* e *c)*, che partecipano alle trasmissioni di cui agli articoli 6 e 7 e che di volta in volta rappresenteranno i gruppi misti.

2. L'individuazione dei componenti del gruppo misto che partecipano alle trasmissioni del ciclo di cui agli articoli 6 e 7 è effettuata dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione in sede di redazione dello schema calcolando il numero complessivo delle presenze spettanti al gruppo misto, suddividendole in modo tendenzialmente paritario tra le componenti facenti e non facenti parte della maggioranza e, nell'ambito di tale ripartizione, assegnandole per sorteggio. Le componenti eventualmente svantaggiate beneficeranno di partecipazioni compensative nel ciclo successivo.

Art. 9.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici, irradiati con ogni mezzo di trasmissione contenenti dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

2. La RAI può autonomamente programmare trasmissioni di comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'art. 2, con modalità analoghe a quelle delle tribune politiche quanto a imparzialità ed equità dell'accesso ai soggetti politici e a parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche.

3. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'art. 2 è effettuata dando parità di trattamento e di tempi.

4. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 5. Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre; qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi compensativi.

5. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni la presenza, di cui al comma 4, di tutti i soggetti aventi diritto, la RAI tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima che tale presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente successivo tiene conto della necessità che essa si realizzi entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua indizione.

6. La RAI programma le trasmissioni di comunicazione politica su tutte le reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon ascolto, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

7. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione politica siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della RAI. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.

2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti:

a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;

b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, nonché da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.

4. Le richieste di cui al comma 3:

a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della RAI;

b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera *b)*, dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione regionale, ed elencano le provincie o i comuni dai quali esso è composto;

c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria e non deve essere contigua alla collocazione delle tribune politiche. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'art. 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11.

Informazione

1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo.

Art. 12.

Consultazione della Commissione

1. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in particolare ogni questione controversa.

Art. 13.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 14.

Pubblicità del provvedimento

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il presidente: PETRUCCIOLI

03A11882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 ottobre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Črtomir Špacapan, Console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste.

03A11897

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 novembre 2003

Dollaro USA	1,1589
Yen giapponese	127,71
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,68365
Corona svedese	9,0730
Franco svizzero	1,5545
Corona islandese	88,23
Corona norvegese	8,2270
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,58309
Corona ceca	32,020
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,80
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6452
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,6585
Leu romeno	39455
Tallero sloveno	235,7800
Corona slovacca	41,425
Lira turca	1708440
Dollaro australiano	1,6381
Dollaro canadese	1,5391

Dollaro di Hong Kong	8,9996
Dollaro neozelandese	1,8920
Dollaro di Singapore	2,0185
Won sudcoreano	1374,05
Rand sudafricano	7,9469

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12098

MINISTERO DELLA SALUTE

Medicinali omeopatici: comunicato esplicativo alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 52, comma 15: notifica delle variazioni previste per i medicinali omeopatici.

La legge n. 289 del 27 dicembre 2002 prevede, all'art. 52, comma 15, che «a tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'art. 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazione del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione dei sito di produzione;

i) variazione del produttore».

A tal riguardo, si fa presente che con nota n. 2003/0019737/GEN/CP del 1° luglio 2003 la Camera dei deputati - Servizio per il controllo parlamentare, ha chiarito i dubbi interpretativi relativi alla corretta interpretazione della dizione «aziende produttrici» contenuta nella norma medesima, evidenziando che la volontà del legislatore era quella «di indicare con "aziende produttrici" tutte le imprese che abbiano presentato l'apposita documentazione per l'autorizzazione versando il contributo previsto, di cui al comma 34, art. 85, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», e, quindi, il «responsabile all'immissione in commercio» così come previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni e come precisato nel comunicato del Ministero della sanità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001.

Premesso ciò, si provvede, inoltre, a fornire i seguenti chiarimenti relativamente alla procedura da seguire e riguardo la documentazione da presentare in allegato ad ogni variazione richiesta.

Il responsabile dell'immissione in commercio è tenuto ad inviare al Ministero della salute - Ufficio A.I.C. - Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, una domanda per ogni modifica richiesta, allegando la ricevuta originale del versamento individuato nell'allegato 2 annesso al decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1998).

Qualora si vogliano apportare più modifiche ad un medicinale omeopatico, si deve presentare una notifica per ogni modifica desiderata e ciascuna notifica deve contenere un riferimento alle altre presentate.

La notifica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione a firma originale del legale rappresentante della società richiedente, riguardante l'avvenuta ottemperanza al pagamento previsto dall'art. 85, comma 34 della legge n. 388/2000, e dall'art. 52, comma 13 della legge n. 289/2002.

Inoltre, la notifica dovrà contenere in allegato tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore (Regolamento (CE) n. 542/1995 e successive variazioni) e dalle specifiche linee guida (Notice to Applicants - A Guideline on dossier requirements for type l variations - novembre 1999, ecc.) relativamente alla tipologia di variazione richiesta (tipologia di variazione - razionale della richiesta - condizioni da soddisfare - documentazione da presentare), nonché la dichiarazione di responsabilità, a firma del legale rappresentante sulla veridicità dei dati presentati.

La variazione si intende accordata decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della notifica, qualora il Ministero della salute non si sia pronunciato entro il termine suddetto e a condizione che le certificazioni allegate siano ancora efficaci.

La responsabilità si ritiene, comunque, affidata alla azienda responsabile dell'immissione in commercio.

Si fa presente, infine, che l'azienda responsabile dell'immissione in commercio è tenuta a conservare presso di se copia della documentazione presentata al Ministero della salute e tutta la documentazione relative a successive modifiche del medicinale omeopatico. L'intera documentazione dovrà essere tempestivamente disponibile per ogni eventuale richiesta da parte del Ministero.

03A11971

Comunicato di rettifica del decreto n. 246 del 4 agosto 2003, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo della specialità medicinale «Rapamune (sirolimus)».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003, dove è scritto: «2 mg 100 compresse rivestite con film in blister uso orale», leggasi: «2 mg 100 compresse rivestite con film in blister uso orale» A.I.C. n. 035120106/E (in base 10), 11HSZB (in base 32).

03A11885

Comunicato di rettifica del decreto n. 903 del 4 agosto 2003, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo della specialità medicinale «Mosanax».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2003, dove è scritto: «Yamanouchi Europe BV Hogemaat 2 7942 5G Heppel Paesi Bassi; Yamanouchi Pharma via delle Industrie n. 2 - 20061 Carugate, Milano», leggasi: «Yamanouchi Europe BV Hogemaat 2 7942 JG Meppel Paesi Bassi; Yamanouchi Pharma S.p.a. via delle Industrie n. 2 - 20061 Carugate, Milano».

03A11886

Comunicato di rettifica del decreto n. 247 del 4 agosto 2003, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo della specialità medicinale «Protopic (tacrolimus)».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003, alla pag. 8, seconda colonna, dove è scritto: «classe H/RR», leggasi: «classe H/RR distribuzione diretta».

03A11887

Comunicato di rettifica del decreto n. 902 del 4 agosto 2003, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo della specialità medicinale «Moasan».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2003 dove è scritto: «Estratto decreto n. 903 del 4 agosto 2003», leggasi: «Estratto decreto n. 902 del 4 agosto 2003», dove è scritto: «Yamanouchi Pharma S.p.a. via delle Industrie n. 2 - Garugate - 20061 Milano», leggasi: «Yamanouchi Pharma S.p.a. via delle Industrie n. 2 - Carugate - 20061 Milano».

Nelle confezioni che non vengono commercializzate si intenda aggiunta anche la seguente: «500 compresse gastroresistenti da 500 mg - A.I.C. n. 035649084 (in base 10), 11ZXKW».

03A11890

Comunicato di rettifica del decreto n. 248 del 4 agosto 2003, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo della specialità medicinale «Lantus (insulina glargine)».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003, all pag. 9, prima colonna, dove è scritto: «EU/1/00/134/012 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo», leggasi: «EU/1/00/134/012 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo».

Alla pag. 10, prima colonna, dove è scritto: «100 UI/ml optiset soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035724121/E (in base 10), 1226UT (in base 32)», leggasi: «100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035724121/E (in base 10), 1226UT (in base 32)».

Alla pag. 10, seconda colonna, dove è scritto: «100 UI/ml optiset soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035724121/E (in base 10), 1226UT (in base 32)», leggasi: «100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035724121/E (in base 10), 1226UT (in base 32)».

03A11888

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 ottobre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 30 agosto 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ICO-ILLIT S.r.l. - via Angelo Fraccacreta, 57 - 71100 Foggia:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A11909

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501258/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77